DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1885 — ROMA — LUNEDI 21 DICEMBRE — NUM. 308

ABBONAMENTI ALLA GAZZETTA		Trim.	Sem.	Anno	GAZZ. e RENDICONTI Anno
In Roma, all'Ufficio del giornale	L.	9	17	32	36
Id. a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	36	44
All'estero, Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	»	22	41	80	125
Turchia, Egitto, Romania e Stati Uniti	»	32	61	120	165
Repubblica Argentina e Uruguay	»	45	88	175	215

Un numero separato, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta	in Roma	Cent. 10
	pel Regno	» 15
Un numero separato, ma arretrato	in Roma	» 20
	pel Regno	» 30
	per l'estero	» 30

Per gli *Annunzi giudiziari* L. 0 25; per altri avvisi L. 0 30 per linea di colonna o spazio di linea. — Le Associazioni decorrono dal primo d'ogni mese, nè possono oltrepassare il 31 dicembre. — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli abbonamenti si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli Uffici postali. Le *inserzioni* si ricevono dal l'Amministrazione.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero **3544** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 28 della legge 10 agosto 1884, num. 2644 (Serie 3ª), per la derivazione di acque pubbliche;

Udito il Consiglio superiore dei Lavori Pubblici ed il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici, di concerto con quello di Agricoltura, Industria e Commercio e delle Finanze,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico. È approvato l'unito regolamento ed annessivi allegati A e B, contenenti le norme per l'esecuzione di detta legge, visti d'ordine Nostro dal Ministro dei Lavori Pubblici, dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio e dal Ministro delle Finanze.

Resta abrogato il regolamento approvato con Regio decreto 8 settembre 1867, n. 3952, per la derivazione di acque pubbliche.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 9 novembre 1885.

UMBERTO.

GENALA.

GRIMALDI.

MAGLIANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: TAJANI.

REGOLAMENTO *per l'esecuzione della legge 10 agosto 1884 numero 2644 (Serie 3ª) sulle derivazioni di acque pubbliche.*

CAPO I.

Domanda e relativi documenti.

Art. 1. Chi intende di derivare acque pubbliche per qualsivoglia uso, o di stabilire in esse opifici, deve presentarne domanda al prefetto, o per mezzo di esso al Ministero delle finanze, secondo che le acque pubbliche dalle quali vuol fare la derivazione, o sulle quali intende stabilire l'opificio sono fra quelle considerate nell'articolo 2, o fra quelle contemplate nell'articolo 3 della legge 10 agosto 1884, numero 2644, salvo il disposto dell'articolo 36 del presente regolamento, se si tratta di molini natanti.

La domanda può essere presentata sotto riserva di costituire un Consorzio od una Società anonima per esercitare la concessione.

Art. 2. Le domande che hanno per oggetto grandi derivazioni dovranno essere corredate da progetti di massima compilati secondo le norme stabilite nell'allegato A.

Per giudicare se una domanda è relativa o no ad una grande derivazione agli effetti del presente regolamento si dovrà avere riguardo alla quantità dell'acqua, alla importanza degli interessi attinenti, ed all'entità delle opere necessarie.

Saranno in ogni caso considerate come grandi derivazioni, quelle che hanno per iscopo di formare canali navigabili e quelle che eccedono i seguenti limiti:

Se la derivazione è per forza motrice . . . Cavalli dinamici N.

Se è per uso potabile, di irrigazione o di bonificazione, a bocca tassata. . . . . Moduli N.

Se è per irrigazione o bonificazione, a bocca libera . Ettari N.

Se è per uso potabile, a bocca libera . . . . Abitanti N.

Art. 3. Le altre domande saranno accomppgnate dai seguenti documenti:

1. Un piano topografico, sul quale saranno indicate chiaramente tutte le opere che si intendono eseguire nell'alveo o bacino dell'acqua pubblica.

Questo piano comprenderà le adiacenze che possono avere relazione colle opere stesse.

Esso sarà in scala non minore di uno a duemila.

Nel caso che si tratti di derivazione, e la distanza fra la presa e la restituzione dell'acqua ecceda due chilometri, la scala potrà essere ridotta secondo le circostanze fino alla proporzione di uno a diecimila.

Dovrà però in tal caso aggiungersi un piano parziale nella scala da uno a duemila per le opere riguardanti la presa dell'acqua e per le relative adiacenze nei sensi suespressi.

2. I profili longitudinali e trasversali dell'alveo o bacino da cui si vogliono derivare le acque, o sul quale si voglia stabilire l'opificio.

In questi profili sarà segnato lo stato delle acque ordinarie e di massima piena e così pure l'altimetria delle opere da farsi all'imboccatura della derivazione o per la costruzione dell'opificio.

Nel caso di domanda di derivazione, saranno pure allegati i profili longitudinali e trasversali dell'intero canale derivatore e ne saranno indicati il fondo, le sponde, gli argini ed il pelo d'acqua ordinario e massimo.

Tutti questi profili saranno riferiti ad una stessa orizzontale legata a uno o più caposaldi.

Nei profili longitudinali la scala delle distanze sarà eguale a quella del piano topografico; la scala delle altezze sarà almeno decupla.

3. Una relazione che dimostri l'utilità delle opere proposte, e la loro innocuità rispetto ai terzi ed al regime delle acque pubbliche.

Questa relazione conterrà inoltre la descrizione delle opere proposte, e, se trattasi di derivazione, l'indicazione dell'uso o degli usi cui sia destinata l'acqua che si vuol derivare.

Essa indicherà pure, sempre nel caso di derivazione, la natura, la forma, le dimensioni della chiusa, e, se questa è di struttura instabile, potrà indicare a quali condizioni dovrebbe essere permesso di ristabilirla senza obbligo di speciale autorizzazione.

Se si tratta di opificio da stabilirsi nell'acqua pubblica, la relazione indicherà la natura, il numero e la qualità dei motori idraulici, e la forza motrice media in cavalli dinamici di 75 chilogrammetri, allegando il relativo calcolo, nel quale sarà tenuto conto, quando ne sia il caso, dell'intermittenza della detta acqua.

Nel caso di opificio da alimentarsi mediante derivazione, sarà indicata, pure in cavalli dinamici di 75 chilogrammetri, la forza motrice ottenibile con l'acqua da derivare; si dimostrerà in qual modo siasi calcolata questa forza in relazione col disposto dell'articolo 14 della legge, e si indicheranno il limite massimo da non superarsi nella quantità dell'acqua, e il limite medio cui dovrebbe essere proporzionato il canone, dimostrando come i detti limiti siano stati calcolati, e come si renderebbe insuperabile il primo di essi.

Se la derivazione è domandata a scopo di irrigazione o di bonificazione, s'indicherà la sua portata espressa in moduli ai sensi dell'articolo 622 del Codice civile, la natura dei terreni da irrigarsi o da bonificarsi e la loro superficie in ettari; se è a bocca libera si dovrà inoltre determinare il perimetro della superficie da irrigare o da bonificare, descrivendone i confini e allegando il relativo piano topografico.

Se la derivazione è per uso potabile, se ne indicherà pure la portata in moduli e, quando sia a bocca libera, si farà conoscere anche il numero d'abitanti cui è destinata.

Art. 4. Nel caso che la derivazione, o l'opificio da stabilirsi sulle acque pubbliche, sia di pochissima entità, il prefetto, sentito l'ufficio del Genio civile, potrà dispensare il richiedente dal presentare alcuni dei documenti tecnici indicati nel precedente articolo e dall'uso delle scale in esso fissate, salvo sempre al prefetto od al Ministero dei Lavori Pubblici, secondo le rispettive competenze, la facoltà di esigere ogni altro necessario chiarimento o documento

Art. 5. I documenti indicati negli articoli 2 e 3 del presente regolamento devono essere firmati da un ingegnere. Quelli indicati all'articolo 4 basterà siano firmati da un architetto civile, da un perito agronomo, o da un misuratore patentato.

CAPO II.

Istruttoria.

Art. 6. Le domande riguardanti concessioni contemplate dall'art. 2 della legge 10 agosto 1884, n. 2644, saranno trasmesse dal prefetto coi relativi documenti al Ministero dei Lavori Pubblici.

Ove dall'esame che ne farà il detto Ministero, sentito quello di Agricoltura, Industria e Commercio, la domanda risulti in modo non dubbio e per gravi motivi d'interesse pubblico inammessibile, essa sarà senz'altro respinta.

In caso diverso il Ministero dei Lavori Pubblici rimanderà la domanda e i documenti al prefetto, dichiarando se si possa senz'altro procedere alla istruttoria, o se prima gli atti debbano essere riformati o integrati.

Ogni altra domanda sarà trasmessa dal prefetto coi relativi documenti all'ufficio del Genio civile, il quale riferirà se, a suo giudizio, sieno regolari, ovvero come debbano essere riformati o integrati, o se, per gravi e non dubbii motivi d'interesse pubblico, la domanda sia inammissibile.

In quest'ultimo caso, ove il prefetto concorra nel voto del detto ufficio, la domanda sarà senz'altro respinta.

Sui reclami contro il decreto prefettizio che abbia respinto la domanda, la decisione sarà presa dal Ministero dei Lavori Pubblici, sentito quello d'Agricoltura, Industria e Commercio.

Rispetto alle domande non respinte in conformità alle disposizioni che precedono, il prefetto fa riformare o completare gli atti a sensi degli ordini ministeriali, o del parere del Genio civile.

Quando nella provincia il servizio idraulico sia diviso fra più uffizi, il prefetto può, se lo crede necessario, sentire tutti quelli ai cui circondari le opere debbano estendersi.

Art. 7. Riconosciuta la regolarità della domanda e dei documenti, e salvo il caso che essa debba essere senz'altro respinta, ai termini dell'articolo precedente, il prefetto la comunica alle Deputazioni provinciali delle provincie interessate per le loro eventuali osservazioni.

Nei casi contemplati dall'articolo 2 della legge 10 agosto 1884, numero 2644 (Serie 3ª), il prefetto medesimo, direttamente o per mezzo del prefetto competente, provoca il parere dei Consigli provinciali delle provincie anzidette.

Contemporaneamente alla comunicazione sopra menzionata, il prefetto provvede mediante decreto alla pubblicazione della domanda.

Tale decreto sarà affisso per 15 giorni all'albo pretorio di tutti i comuni interessati.

Esso sarà inserito nel foglio degli annunzi legali delle provincie interessate.

Sarà inserito inoltre nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* se si tratta di grandi derivazioni, o in generale di usi che possano inquinare le acque pubbliche, ovvero di concessioni da farsi per decreto Reale.

Il prefetto potrà disporre che il decreto anzidetto sia notificato a determinati Consorzi, Corpi morali e privati, che notoriamente vi abbiano interesse, ma dovrà sempre farlo notificare alle Deputazioni provinciali interessate, e, quando la concessione domandata si collega cogli interessi dell'agricoltura, anche ai Comizi agrari.

La domanda e i relativi documenti saranno depositati nell'ufficio del comune in cui cade la bocca di derivazione o il tratto d'acqua pubblica sul quale si vuole stabilire l'opificio.

Se la concessione domandata puo interessare più comuni, basterà che il deposito sia fatto negli uffici delle Prefetture o Sottoprefetture dei circondari cui i detti comuni appartengono.

Tale deposito avrà luogo per 15 giorni almeno a partire dal principio di ciascuna affissione e dalle inserzioni e notificazioni anzidette.

Durante questo periodo la domanda e i documenti potranno essere esaminato da chiunque.

Art. 8. Il decreto menzionato nell'art. precedente conterrà una suc-

cinta esposizione della domanda e del progetto, indicherà l'ufficio o gli uffici presso i quali la domanda e i documenti saranno depositati, i giorni e le ore durante i quali saranno visibili al pubblico, il giorno e l'ora in cui avrà luogo la visita locale prescritta dall'art. 8 della legge 10 agosto 1884, n. 2664 (serie 3ª).

Esso disporrà che gli interessati sieno ammessi ad intervenire alla visita medesima con l'assistenza dei loro periti ed a presentare i loro reclami, sia, durante il tempo del deposito, agli stessi uffici presso i quali i documenti sono depositati, sia, nella occasione della visita anzidetta, all'uffiziale che ne è incaricato.

Il giorno per la visita locale dovrà essere fissato a non meno di un mese dopo la sopramenzionata comunicazione alla deputazione provinciale e a non meno di otto giorni dopo il termine fissato pel suddetto deposito.

Se per eseguire le opere occorrono espropriazioni stabili, e fu chiesta la dichiarazione di pubblica utilità, il decreto prefettizio anzidetto dovrà provvedere anche allo adempimento delle formalità prescritte dalla legge sull'espropriazione per causa di pubblica utilità.

Art. 9. La visita locale sarà fatta dall'ingegnere capo dell'Ufficio del Genio civile nel cui circondario idraulico si vuol aprire la derivazione o si trova il tratto d'acqua nel quale si intende stabilire l'opificio, o da un altro ingegnere del Genio civile da lui delegato.

Se la concessione domandata può interessare il territorio di altre provincie, o di altri circondari idraulici, intervengono alla visita i rispettivi capi d'uffizio, od i loro delegati.

In questa visita l'ingegnere del Genio civile verifica se le rappresentazioni grafiche del progetto corrispondono alle condizioni locali e ne rileva le eventuali discordanze, prende nota delle osservazioni e deduzioni degli interessati, delle spiegazioni e risposte dei richiedenti, e stende di tutto un processo verbale che deve essere firmato dagli intervenuti alla visita.

Art. 10. L'ingegnere capo del Genio civile trasmette al prefetto il processo verbale, di visita, accompagnandolo con una relazione in cui espone il proprio parere, sulla convenienza o no della concessione e delle opere progettate, avuto riguardo al pubblico interesse, alle concessioni anteriori ed in generale ai diritti dei terzi, e propone le modificazioni e cautele che ravvisa necessarie per evitare ogni danno pubblico ed ogni offesa di privati diritti.

La relazione medesima deve versare principalmente e fornire particolari spiegazioni sopra i seguenti punti:

A) Se si tratta di derivazione:

1. sulla quantità d'acqua che si può concedere avuto riguardo alle condizioni locali ed alla destinazione della derivazione progettata, e sulla lunghezza e pendenza dei canali di presa e di restituzione, all'effetto che non eccedano il bisogno con pregiudizio di altre possibili concessioni;

2. sopra la direzione, la lunghezza, l'altezza, la forma e la natura delle chiuse, che si dovessero fare nell'acqua pubblica, e sulla loro innocuità per gli interessi pubblici e i diritti dei terzi;

3. sulla forma e sulle dimensioni della bocca di derivazione e degli edifizi e congegni occorrenti per regolare l'estrazione dell'acqua nei limiti della concessione e per impedire che nei tempi di piena si introducano nel canale derivatore acque sovrabbondanti, tenuto conto della sua sezione e pendenza e degli scaricatori coi quali sia provveduto a smaltire le dette acque;

4. sopra il modo di restituire le acque, quando ne sia il caso, al loro corso primitivo, senza pregiudizio dei diritti dei terzi e del buon regime idraulico;

5. sopra le cautele da prescriversi per l'innocuo ripristinamento della chiusa, se è instabile.

B) Se si tratta di opificio da stabilire sopra acque pubbliche:

1. sulla distanza dell'opificio dalle sponde, salvo che esso occupi l'intera larghezza dell'alveo o bacino d'acqua;

2. sulle rampe e strade di accesso all'opificio, all'effetto di accertarne l'innocuità rispetto alle sponde ed alle arginature;

3. sulle cautele da richiedersi pel caso di piena.

C) Tanto se si tratta di derivazione, quanto nel caso di opificio da stabilire sopra acque pubbliche:

1. sulla compatibilità della concessione col buon regime idraulico, e sulle garanzie da richiedersi a tutela del detto regime;

2. sulle norme da prescriversi pel regolare eseguimento delle opere;

3. sulle cautele che occorressero per impedire l'inquinamento delle acque;

4. sopra le opposizioni presentate prima o nell'atto della visita, e sopra tutte le particolarità locali di qualche rilevanza per la concessione domandata;

5. sull'importanza dello scopo a cui la derivazione o l'opificio sarebbero destinati e sul canone annuo da richiedersi a termini degli articoli 14, 16 e 17 della legge 10 agosto 1884, n. 2644 (serie 3ª), tenuto conto, per le concessioni di forza motrice, dei calcoli di cui all'articolo 2 del presente regolamento, acconciamente sindacati e, ove ne sia il caso, emendati;

6. sulle garanzie da richiedersi nell'interesse dell'agricoltura, dell'industria, del commercio e dell'igiene pubblica.

Art. 11. Al verbale di visita, alla relazione ed agli altri documenti sarà unita in separato foglio la proposta del disciplinare, di un atto, cioè, contenente le condizioni alle quali debba essere vincolata la concessione.

Il disciplinare dovrà determinare:

A) Se si tratta di derivazione:

a) la quantità d'acqua da derivare, nel caso di una misura assoluta;

b) la quantità massima da non oltrepassare, e quella media su cui è fissato il canone, nel caso di misura variabile;

c) il dislivello del pelo d'acqua dalla presa alla restituzione;

d) il salto utile in base al quale sia stato stabilito il canone nel caso di derivazione per forza motrice;

e) il modo e le condizioni di estrazione e di restituzione dell'acqua;

f) il modo e le condizioni della condotta o dell'uso;

g) trattandosi di derivazione a bocca libera per usi agrari, la superficie irrigabile o bonificabile, la sua ubicazione e i suoi confini.

B) Se si tratta di opificio da stabilire sopra acque pubbliche:

a) la media annuale dei cavalli dinamici in base alla quale è fissato il canone;

b) le cautele da osservarsi in caso di piena;

c) il modo e le condizioni dell'uso.

C) Tanto se si tratta di derivazione, quanto nel caso di opificio da stabilire sopra acque pubbliche:

a) le garanzie da osservarsi nell'interesse dell'agricoltura, dell'industria, del commercio, dell'igiene pubblica e del regime idraulico;

b) l'annuo canone da corrispondere alle finanze dello Stato e le rispettive scadenze, salvo che si tratti di derivazione contemplata dall'articolo 15 della legge 10 agosto 1884, n. 2644 (Serie 3ª);

c) la durata della concessione;

d) il termine entro il quale la concessione deve essere utilizzata, sotto pena di decadenza.

Art. 12 Ogni concessione è soggetta alle seguenti condizioni, senza che occorra ripeterle nel disciplinare:

a) la concessione s'intende fatta entro i limiti della disponibilità dell'acqua che può competere al Governo, e senza pregiudizio delle concessioni anteriori e in generale dei diritti di terzi;

b) il concessionario deve eseguire a sue spese le variazioni che l'esperienza o le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere di derivazione o nell'opificio stabilito sull'acqua pubblica per la incolumità dell'alveo o bacino, della navigazione, delle proprietà laterali e dei diritti acquistati da terzi in tempo anteriore alla concesione;

c) deve pagare il canone, quand'anche non faccia uso in alcuna parte della concessione, salvo in tutti i casi il diritto di rinunciarvi con liberazione dal pagamento del canone stesso allo spirare dell'anno in cui sia stata fatta la rinuncia;

d) l'Amministrazione pubblica ha facoltà di revocare la concessione pel non seguito pagamento di due annualità del canone, e in

generale per l'inadempimento delle condizioni cui è subordinata la concessione e per l'inosservanza delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore;

e) il concessionario, allo spirare della concessione, e nei casi di revoca o rinuncia, ha l'obbligo di far eseguire a sue spese tutte le demolizioni e i lavori che l'autorità competente giudicherà necessarii per ristabilire l'alveo, le sponde e le arginature dell'acqua pubblica nelle condizioni richieste dall'interesse pubblico e dall'incolumità dei diritti dei terzi;

f) il concessionario deve agevolare tutte le verificazioni che l'Intendenza di Finanza e l'Ufficio del Genio civile intendano di eseguire per mezzo dei loro uffiziali od agenti, in applicazione dell'articolo 12 della legge.

Art. 13. Fra più domande ugualmente corredate dei documenti richiesti dal presente regolamento, e aventi per oggetto in tutto od in parte la stessa concessione, sarà preferita di regola quella presentata prima delle altre.

A questa norma si potrà derogare allora soltanto che, a favore di alcuna fra le domande posteriormente presentate, militino prevalenti motivi d'interesse pubblico.

Su questi motivi dovrà essere specialmente richiamata l'attenzione dei Corpi cui spetta dar voto sulle domande di concessione nell'ulteriore procedimento di cui negli articoli seguenti.

CAPO III.

Esame degli atti d'istruttoria - Decreto di concessione - Spese

Art. 14. Il Prefetto trasmette gli atti con suo motivato parere al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, dandone contemporaneamente notizia a quello dei Lavori Pubblici:

1. quando la concessione è fra quelle indicate nell'articolo 2 della legge 10 agosto 1884, n. 2644;

2. quando interessa il territorio di più provincie, e sia insorta opposizione da parte di interessati di provincie diverse da quelle in cui cade la bocca di derivazione o il tratto di acqua pubblica sul quale si vuole stabilire l'opificio.

Il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, trasmette quindi gli atti al Ministero dei Lavori pubblici con le proprie osservazioni.

Art. 15. Il Ministero dei Lavori Pubblici, ricevuti gli atti di cui all'articolo precedente, sente il proprio Consiglio superiore, e quindi trasmette gli atti stessi al Ministero delle Finanze, dichiarando se, tenuto conto del pubblico interesse e delle opposizioni presentate, possa farsi la concessione, nel qual caso unisce agli atti il disciplinare, corretto e integrato ove occorra, in guisa che vi si riscontrino tutte le condizioni cui la concessione deve essere subordinata a tutela del buon regime delle acque, della libera navigazione ed in generale degli interessi pubblici e dei diritti dei terzi.

Art. 16. Il Ministero delle Finanze, riconosciuta la convenienza della chiesta concessione nei rispetti finanziari, e la inattendibilità delle opposizioni, incarica il prefetto di stipulare l'atto pubblico di obbligazione di cui nell'articolo seguente.

Art. 17. In tale atto il richiedente dovrà eleggere domicilio agli effetti della concessione nel comune in cui cade la bocca di derivazione o il tratto d'acqua pubblica nel quale intende stabilire l'opificio, ovvero in uno tra i comuni nei quali farà uso dell'acqua da derivare.

Il progetto di massima, o in luogo di esso i documenti menzionati negli articoli 3 e 4 del presente regolamento, ed il disciplinare saranno inseriti nell'atto di obbligazione e ne faranno parte integrante.

Art. 18. Il Ministero delle Finanze, riconosciuta la regolarità dell'atto di obbligazione e sentito il Consiglio di Stato, promuove il Decreto Reale di concessione, ovvero, se si tratta del caso menzionato dalla seconda parte dell'articolo 3 della legge 10 agosto 1884, n. 2644 (serie 3ª), emana esso medesimo il Decreto di concessione.

Art. 19 (20). Se la concessione è fra quelle contemplate dall'articolo 3 della legge 10 agosto 1884, n. 2644 (serie 3ª), e non si verifica il caso indicato nella seconda parte dell'articolo medesimo, il prefetto, sentito l'Ufficio del genio civile e l'Intendenza di Finanza, ove riconosca inattendibili le opposizioni e, tenuto conto del pubblico interesse e dei diritti dei terzi, ammissibile la concessione, invita il richiedente a stipulare l'atto di obbligazione menzionato nell'art. 16, colle modalità di cui nel successivo articolo 17, e, seguita la stipulazione, decreta la concessione.

Art. 20. Quando, in seguito agli atti indicati nei precedenti articoli, si riconosce che la concessione non può essere accordata, la domanda viene respinta con decreto della stessa autorità, cui sarebbe appartenuto di fare la concessione.

Art. 21. Il decreto Reale, Ministeriale o Prefettizio, dal quale sia accordata la concessione, deve indicare:

a) il nome, cognome e la paternità del concessionario;

b) l'acqua pubblica, e l'ubicazione della bocca di derivazione, o dell'opificio che si vuol stabilire nell'acqua medesima;

c) l'uso cui deve servire la derivazione o la natura del detto opificio;

d) la durata della concessione;

e) il canone annuale, salvo il caso che, a termini dell'articolo 15 della legge 10 agosto 1884, n° 2644 (serie 3ª), la concessione debba essere gratuita;

f) la quantità d'acqua, la forza motrice, o la superficie irrigabile o bonificabile;

g) deve riportarsi all'atto pubblico di obbligazione per le altre condizioni, alle quali è vincolata la concessione.

Art. 22. I decreti di concessione saranno pubblicati nei fogli degli annunzi legali delle provincie interessate, insieme con un estratto del disciplinare nella parte contenente le condizioni intese a tutelare i diritti dei terzi.

Nel caso di concessioni aventi per oggetto grandi derivazioni, i relativi decreti dovranno pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, col testo completo del disciplinare.

Art. 23. Quando la concessione è fatta con decreto Reale, o con decreto del Ministero delle Finanze, questo ne trasmette copia unita a quella dell'atto d'obbligazione all'Intendenza di finanza, e ne dà avviso al Prefetto, il quale fa estrarre copia dei documenti ivi inseriti e la rimette all'ufficio del Genio civile.

Art. 24. Il Prefetto trasmette copia dei decreti di concessione da lui emessi e dei relativi atti di obbligazione all'Intendenza di finanza ed all'ufficio del Genio civile.

Art. 25. Sono a carico di colui che chiede la concessione le spese occorrenti per l'istruttoria e in generale per l'esame della domanda.

Il Prefetto esigerà dal richiedente, all'atto della presentazione della domanda, o, secondo le circostanze, nel corso dell'istruttoria, il deposito della somma che ravviserà necessaria a garantire il pagamento delle spese anzidette.

La nota delle spese effettivamente incontrate sarà liquidata con decreto del Prefetto.

Nel caso, che, in conformità al disposto dell'articolo 13, comma 2° del presente regolamento, fra più domande aventi per oggetto in tutto od in parte la stessa concessione, sia stata preferita una fra le domande posteriormente presentate, la concessione potrà essere subordinata alla condizione che il concessionario rifonda tutte le spese di istruttoria e d'esame delle domande anteriori.

CAPO IV.

Esecuzione dei lavori e decorrenza del canone e della durata della concessione.

Art. 26. Emanato il decreto di concessione, se essa ha per oggetto una grande derivazione, il concessionario dovrà sottoporre all'approvazione del prefetto i progetti esecutivi e delle relative opere, in conformità alle norme stabilite nell'allegato *B*.

Sopra tali progetti sarà sentito il parere dell'ufficio del Genio civile.

Art. 27. Il concessionario farà conoscere all'ufficio del Genio civile in qual giorno intende di cominciare i lavori.

Il detto ufficio sorveglia l'andamento dei lavori, può ordinarne la sospensione ogni qualvolta non sieno osservate le condizioni alle

quali è vincolata la concessione, riferendone però immediatamente al prefetto.

Il prefetto, esaminati i reclami eventualmente presentati dal concessionario, provvede come di ragione se la concessione è di sua competenza, ai sensi dell'art. 3 della legge 10 agosto 1884, num. 2644 (Serie 3ª), e negli altri casi revoca o mantiene la sospensione, riferendone, ove la mantenga, al Ministero dei Lavori Pubblici per le sue determinazioni.

Il concessionario che intende ottenere una proroga del termine stabilito per l'uso della concessione, deve presentare al prefetto la relativa domanda con tutti i documenti necessari per giustificare il ritardo nell'esecuzione dell'opera.

Se il ritardo risulta giustificato, la proroga sarà accordata, e sarà stabilito un nuovo termine mediante decreto Reale, ministeriale o prefettizio, a seconda delle competenze stabilite dagli articoli 2 e 3 della legge 10 agosto 1884, n. 2644 (Serie 3ª).

Se però la concessione fu fatta per legge, e questa non contiene alcuna delegazione, la proroga non potrà essere accordata che da un'altra legge.

Art. 28. Condotti a termine i lavori, il concessionario ne dà avviso all'ingegnere capo del Genio civile, il quale, per mezzo di uno dei suoi uffiziali, procede alla visita dei lavori stessi, e trovandoli eseguiti a regola d'arte e conformi alle condizioni della concessione, stende certificato di collaudo e lo spedisce all'Intendenza di finanza, consegnandone una copia al concessionario, e tenendone altra per sè.

Se la derivazione o l'opificio stabilito sull'acqua pubblica è di pochissima entità ed è in luoghi di difficile accesso, l'ingegnere capo suddetto può delegare per la visita e pel collaudo dei lavori un perito del luogo.

Art. 29. Dalla data del decreto decorrono il canone e la durata della concessione.

Il concessionario però non entra in possesso dell'acqua, nè può farne uso se non dopo il collaudo delle opere.

CAPO V.

Variazioni — Rinnovazione delle concessioni.

Art. 30. Le dichiarazioni di variazione di uso che, a termini degli articoli 6 e 19 della legge 10 agosto 1884, n. 2644, debbono essere notificate alla Prefettura, saran o ricevute dal segretario di Prefettura incaricato della stipulazione dei contratti, e ne sarà data copia alla Intendenza di finanza, all'ufficio del Genio civile ed al concessionario.

Art. 31. Alle domande concernenti variazioni per le quali è necessaria una concessione in forza dell'art. 7, della prima parte dell'articolo 9, e dell'art. 19 della legge 10 agosto 1884, n. 2644 (Serie 3ª), si applicheranno le disposizioni del presente regolamento relative alle domande di nuove concessioni.

Nell'istruttoria e nel disciplinare le variazioni saranno considerate in relazione con le condizioni cui era subordinata la prima concessione, e tenuto conto delle modificazioni che si fossero successivamente verificate nello stato dei luoghi, nel pubblico interesse e nelle concessioni accordate ai terzi.

Art. 32. Nei casi di opere urgenti contemplati dalla seconda parte dell'art. 9 della legge 10 agosto 1884, n. 2644 (Serie 3ª), il prefetto, prima di autorizzare le dette opere, farà eseguire le visite locali che ritenga necessarie, e richiederà che il concessionario si obblighi con atto pubblico ad osservare tutte le condizioni che sieno riconosciute opportune, a fare entro un termine perentorio le pratiche per la definitiva autorizzazione ai sensi dell'articolo precedente, e, nel caso che l'autorizzazione definitiva fosse ricusata, a indennizzare ogni danno pubblico o privato che dall'eseguimento delle dette opere fosse derivato ed a ristabilire le cose in pristino, sottoponendosi alla decadenza della concessione in caso d'inadempimento dei detti obblighi.

Il prefetto potrà prescrivere al concessionario il deposito preventivo di una somma per le spese delle visite locali ed anche, ove ciò gli sembri opportuno, a garanzia degli obblighi sopraindicati.

Dell'atto pubblico anzidetto sarà data copia all'ufficio del Genio civile, alla Intendenza di finanza e al concessionario.

Art. 33. Quando una derivazione a scopo d'irrigazione o di bonificazione è a bocca libera, il concessionario che intende mutare il perimetro della superficie da irrigarsi o bonificarsi, dovrà chiederne l'autorizzazione al prefetto, o, per mezzo di questo, all'autorità competente ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 10 agosto 1884, numero 2644, e l'autorizzazione sarà accordata, previa stipulazione di un corrispondente atto pubblico d'obbligazione, quando la nuova superficie non sia maggiore di quella primitiva e sia di tal natura da non consumare maggior quantità d'acqua.

All'atto pubblico anzidetto, alle visite ed alle spese che occorressero per tali domande, sono applicabili i due ultimi capoversi dell'articolo precedente.

Art. 34. Il concessionario che intenda eseguire le opere contemplate dall'articolo 13 della legge 10 agosto 1884, n. 2644 (Serie 3ª), dovrà conformarsi al disposto dell'articolo 31 del presente regolamento ogni qualvolta esse importino alcuna delle variazioni ivi indicate.

In ogni altro caso dovrà, prima di iniziarne l'esecuzione, presentare il relativo progetto all'approvazione del prefetto, il quale la concederà, sentito l'ufficio del Genio civile, quando risulti che il progetto sia tale da evitare ogni pregiudizio al pubblico interesse e ai diritti dei terzi, e purchè il concessionario si obblighi con atto pubblico, in appendice dell'atto di obbligazione primitivo, ad adempiere tutte le condizioni riconosciute necessarie.

Anche all'atto pubblico anzidetto ed alle visite e spese che occorressero per la detta approvazione si applicheranno i due ultimi capoversi dell'articolo 32.

Art. 35. Chi desidera ottenere il rinnovamento di una concessione deve, sei mesi almeno avanti la sua scadenza, presentare la relativa domanda al prefetto.

Questa deve essere corredata di una copia degli atti della prima concessione, cioè del decreto, dell'atto di obbligazione e dei documenti ad esso allegati, di una copia degli atti che abbiano autorizzato variazioni, e di una relazione sullo stato della derivazione, ovvero dell'opificio stabilito sull'acqua pubblica, di fronte alle condizioni della concessione cessante, e sulle variazioni che si volessero introdurre.

Questa relazione sarà accompagnata dai tipi e documenti che sieno, secondo le circostanze, necessari ai sensi degli articoli 2 al 5 del presente regolamento.

Il prefetto sentirà l'ufficio del Genio civile, il quale riferirà se per non uso od abuso della concessione sia stato in tutto od in parte reso frustraneo il fine della concessione medesima, e se e quali modificazioni debbano in essa introdursi per mutamenti avvenuti nelle condizioni dei luoghi e dell'acqua pubblica.

Il Prefetto provvederà quindi sulla domanda se si tratta di concessione contemplata dalla prima parte dell'articolo 3 della legge 10 agosto 1884, n. 2644 (serie 3ª), e in ogni altro caso trasmetterà gli atti, con motivato parere, al Ministero dei Lavori Pubblici, dal quale ultimo saranno passati con le proprie osservazioni a quello delle Finanze, cui spetterà di prendere gli opportuni provvedimenti.

Nel caso che, in virtù dell'articolo 5 della legge 10 agosto 1884, la rinnovazione dovesse essere negata, dovranno essere sentiti previamente il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, il Consiglio superiore dei Lavori Pubblici e il Consiglio di Stato.

Se le mutazioni avvenute nell'acqua pubblica lo consigliano, il Prefetto, o rispettivamente il Ministero dei Lavori Pubblici, potrà ordinare che si proceda come per le domande di nuove concessioni, all'effetto però soltanto di determinare da quali condizioni debba essere accompagnata la chiesta rinnovazione.

Dovrà essere seguito a tutti gli effetti il procedimento stabilito per le nuove concessioni quando sia domandata alcuna fra le modificazioni indicate nell'articolo 31 del presente regolamento.

Potrà essere prescritto in tutto od in parte il detto procedimento quando sono chieste modificazioni di qualsiasi altra specie nelle condizioni della concessione.

CAPO VI.

Opere contemplate dagli articoli 169 e 170 della legge sulle opere pubbliche.

Art. 36. Chi desidera essere autorizzato ad eseguire opere contemplate dagli articoli 169 e 170 della legge sulle opere pubbliche deve presentare al Prefetto la relativa domanda accompagnata da una particolareggiata descrizione dei lavori, da una dimostrazione della loro innocuità avuto riguardo al pubblico interesse e ai diritti dei terzi, e dai tipi necessari alla perfetta intelligenza delle cose.

Il Prefetto, sentito l'Ufficio del Genio civile e, ove ne sia il caso, l'Intendenza di finanza per quanto concerne la determinazione del canone, provvederà sulla domanda se riguarda opere contemplate dall'articolo 169 della legge sulle opere pubbliche, ovvero se è di sua competenza giusta il disposto dell'articolo 21 della legge 10 agosto 1884, n. 2644; negli altri casi la trasmetterà col parere dell'Ufficio del Genio civile e colle proprie osservazioni al Ministero dei Lavori Pubblici, che provvederà, sentito, ove ne sia il caso, il Ministero delle Finanze per quanto concerne la determinazione del canone.

Se le opere sono relative a una precedente concessione, e la decisione è favorevole, dovrà essere stipulato un atto pubblico di obbligazione in appendice a quello primitivo.

Sono in ogni caso applicabili alle spese ed all'atto pubblico anzidetto le disposizioni dei due ultimi capoversi dell'articolo 32.

CAPO VII.

Elenchi delle acque pubbliche e delle derivazioni.

Art. 37. I prefetti provvederanno per mezzo degli Uffici del Genio civile alla compilazione degli elenchi delle acque pubbliche esistenti nelle rispettive provincie, secondo i moduli che saranno all'uopo stabiliti dal Ministero dei Lavori Pubblici d'accordo con quello delle Finanze.

Questi elenchi saranno trasmessi al Ministero dei Lavori Pubblici, che li esaminerà ed, occorrendo, li emenderà, di concerto col Ministero delle Finanze.

Essi verranno quindi pubblicati per cura del prefetto mediante deposito della parte riguardante ciascun circondario nel rispettivo ufficio di prefettura o sotto-prefettura, e mediante avvisi inseriti nei fogli per gli annunzi legali della rispettiva provincia e affissi per quindici giorni all'albo pretorio di ciascun comune, coi quali avvisi si notificherà essere in facoltà di chiunque di esaminare gli elenchi depositati nei detti Uffici e di far pervenire a questi le proprie osservazioni durante tre mesi a partire dalle suddette inserzioni ed affissioni.

Trascorso questo termine, raccolte le osservazioni pervenute e sentito il Consiglio provinciale, il prefetto trasmetterà nuovamente gli elenchi con tutti gli atti d'istruttoria al Ministero dei Lavori Pubblici, il quale, sentiti il Consiglio superiore dei Lavori Pubblici e il Consiglio di Stato e di concerto col Ministero delle Finanze, promuoverà il decreto Reale di approvazione degli elenchi delle acque pubbliche.

Art. 38. Gli elenchi delle acque pubbliche approvati in conformità al precedente articolo saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, e saranno inoltre inseriti nel foglio degli annunzi legali della rispettiva provincia, e affissi all'albo di ciascun comune per la parte riguardante il rispettivo territorio, insieme con un avviso prefettizio col quale tutti gli utenti di acque pubbliche saranno invitati a farne dichiarazione in iscritto con atto da presentarsi al sindaco.

L'avviso anzidetto indicherà il giorno in cui spira il termine di due anni stabilito dalla legge per la presentazione delle dichiarazioni, e le penalità comminate dalla legge medesima ai renitenti.

Art. 39. La dichiarazione dovrà essere scritta sopra moduli che saranno stabiliti dal Ministero dei Lavori Pubblici di concerto con quello delle Finanze.

La quantità dell'acqua sarà espressa, quando sia possibile, mediante dati precisi.

I Sindaci rilascieranno ricevuta delle dichiarazioni loro presentate e le trasmetteranno al Prefetto, accompagnandole con tutti i ragguagli e chiarimenti necessari per rettificare gli errori e integrare le lacune che per avventura vi si rinvenissero.

Essi suppliranno in pari tempo alle dichiarazioni non presentate, trasmettendo al Prefetto i relativi ragguagli sui moduli sopraindicati.

Art. 40. I Prefetti, sentito l'avviso degli Uffici del Genio civile e delle Intendenze di finanza, formeranno gli elenchi delle derivazioni e dei diritti di uso esistenti nelle rispettive provincie e li trasmetteranno al Ministero dei Lavori Pubblici con particolareggiata relazione, comprendendovi, separatamente dalle altre, anche le notizie relative alle derivazioni e ai diritti d'uso non dichiarati.

Il Ministero dei Lavori Pubblici, di concerto con quello delle Finanze, riconosciuta la regolarità di questi elenchi, ne trasmetterà copia ai Prefetti, i quali provvederanno affinchè sieno inseriti nei fogli degli annunzi legali delle rispettive provincie e affissi, durante 15 giorni, per la parte riguardante ciascun comune, al rispettivo albo pretorio, e ne invieranno copia alle Intendenze di finanza e agli Uffici del Genio civile.

Art. 41 Il Ministero dei Lavori Pubblici, d'accordo con quello delle Finanze, curerà che i Prefetti conservino gli elenchi delle derivazioni e dei diritti d'uso di acque pubbliche e vi introducano tutte le variazioni che man mano si verifichino nelle derivazioni e nei diritti medesimi.

CAPO VIII.

Vigilanza e contravvenzioni.

Art. 42. Gli Uffici del Genio civile e le Intendenze di finanza invigileranno, secondo le rispettive competenze, a che sieno osservate le disposizioni della legge 10 agosto 1884, n. 2644 (serie 3ª) e quelle del presente regolamento.

La vigilanza locale incomberà in special modo agli ufficiali del Genio civile, agli ufficiali tecnici delle Intendenze di finanza, ai custodi, sottocustodi e guardiani delle opere idrauliche di 1ª e di 2ª categoria e delle bonificazioni che si eseguiscono per cura dello Stato.

I detti ufficiali ed agenti accerteranno le contravvenzioni mediante processo verbale, possibilmente alla presenza di due testimoni, e potranno anche procedere al sequestro degli oggetti colti in contravvenzione, o che avessero servito a commetterla.

Se l'utente o concessionario è presente, dovranno interrogarlo sul fatto che costituisce la contravvenzione e chiedergli se abbia ragioni da addurre a sua difesa.

L'accertamento delle contravvenzioni è un obbligo per tutti gli agenti giurati della pubblica amministrazione e dei comuni, per i carabinieri e per le guardie di finanza.

Art. 43. Il verbale di accertamento indicherà:

1. il luogo e giorno, in cui è scritto;
2. il nome, il cognome, la qualità e la residenza di chi lo stende;
3. il fatto che costituisce la contravvenzione, e il luogo in cui fu commesso; se il fatto è transitorio indicherà, almeno in via presuntiva, il giorno o l'epoca in cui sia seguito e quello in cui sia cessato, e se è permanente, indicherà la data precisa od approssimativa a cui risalga;
4. il nome, il cognome, la professione e il domicilio del contravventore, e le dichiarazioni che questi avesse fatte;
5. la specie, la quantità e l'approssimativo valore degli oggetti sequestrati.

Il verbale sarà esteso in doppio originale da chi ha accertato la contravvenzione o, se questi non sa scrivere, dal suo superiore gerarchico immediato o dal segretario del comune in cui la contravvenzione fu accertata.

Sarà inoltre firmato dal contravventore e dai testimoni se vi sono.

Se il contravventore o i testimoni non sanno scrivere o ricusano di firmare, deve esserne fatta menzione nel verbale medesimo.

Uno degli originali di questo verbale è rimesso al contravventore, anche perchè gli serva di ricevuta degli oggetti che fossero stati sequestrati, e, se ricusa di riceverlo, sarà pur fatta menzione nel verbale di questa circostanza.

Art. 44. Il verbale di accertamento sarà consegnato entro 24 ore

dalla sua data, insieme con gli oggetti sequestrati, al sindaco del comune in cui fu accertata la contravvenzione.

Una copia del verbale sarà immediatamente trasmessa all'Ufficio del genio civile nella cui circoscrizione la contravvenzione fu commessa.

Se non vi sono oggetti sequestrati, il verbale potrà essere rimesso senz'altro al detto Ufficio del genio civile.

Il sindaco potrà restituire gli oggetti sequestrati al contravventore se questi dà sufficiente sicurtà pel pagamento delle pene pecuniarie, dei danni e delle spese alle quali possa essere tenuto; in ogni altro caso ne affiderà la custodia al segretario comunale.

Il sindaco, salvo i provvedimenti urgenti di sua competenza, trasmetterà gli atti immediatamente al prefetto.

Art. 45. Il capo dell'Ufficio del Genio civile trasmetterà parimenti al Prefetto i verbali stesi da lui o dai suoi agenti e quelli consegnati allo stesso Ufficio.

Proporrà in ogni caso nell'atto della trasmissione sopraccennata, ovvero tosto che abbia ricevuto la copia di cui nel secondo capoverso dell'articolo precedente, i provvedimenti per la riduzione delle cose al pristino stato, per la prevenzione o riparazione dei danni e per la rimozione dei pericoli che possono derivare dalle seguite contravvenzioni; e aggiungerà il calcolo delle spese occorrenti per i provvedimenti proposti.

Art. 46. Il Prefetto, ricevuto il verbale di contravvenzione dal Sindaco o dall'Ufficio del Genio civile colle rispettive osservazioni, provvederà in conformità al disposto dell'art. 378 della legge 20 marzo 1865, allegato *F*, sulle opere pubbliche e, quando ne sia il caso, farà le pratiche per la revoca della concessione o autorizzazione.

La revoca sarà pronunciata dalla stessa autorità competente ad accordare la concessione od autorizzazione.

Art. 47. Il Prefetto, o un uffiziale da lui delegato, accerterà le contravvenzioni al disposto dell'articolo 27 della legge 10 agosto 1884, n. 2644 (serie 3ª), redigendo verbale che indicherà la data, il nome, il cognome, la qualità e la residenza dell'uffiziale che lo stende, e il nome, il cognome, la professione e il domicilio del contravventore, e conterrà tutti i dati necessari per specificare la derivazione di cui fu omessa la dichiarazione e l'indicazione del canone annuale dovuto.

Il Prefetto curerà poi che sieno applicate le sanzioni portate dall'articolo sopracitato.

Art. 48. Per le contravvenzioni alla legge 10 agosto 1884, n. 2644 (serie 3ª), prima che sia iniziato il procedimento penale, o, se fu iniziato, prima che sia passata in giudicato la sentenza di condanna, il contravventore potrà, con istanza che sarà considerata irrevocabile, fare l'oblazione di una somma non inferiore al minimo, nè superiore al massimo della pena pecuniaria.

Il Prefetto potrà con suo decreto accettare l'oblazione, fissandone l'ammontare e prescrivendo il termine entro il quale debba essere effettuato il versamento.

Ricevuta entro il termine prescritto la polizza dell'avvenuto versamento, il Prefetto non potrà più promuovere l'azione penale per la contravvenzione e dovrà recederne se già l'avesse promossa.

L'importo delle oblazioni sarà erogato nei modi stabiliti per le pene pecuniarie.

CAPO IX.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 49. I prefetti trasmetteranno ai Ministeri dei Lavori Pubblici, di Agricoltura, Industria e Commercio e delle Finanze, nel primo mese di ciascun anno, un prospetto delle domande loro presentate e dei provvedimenti da essi adottati nell'anno antecedente in applicazione della legge 10 agosto 1884, n. 2644 (Serie 3ª) e del presente regolamento.

Questo prospetto sarà compilato giusta un modulo stabilito d'accordo fra i Ministeri dei Lavori Pubblici e d'Agricoltura, Industria e Commercio.

Art. 50. Quando nel presente regolamento le parole *Provincia, Comune, Circondario idraulico, Prefetto, Prefettura, Intendenza di Finanza, Ufficio del Genio civile, Deputazione provinciale, Sindaco* non sono seguite da altra specificazione, s'intenderano designati quelli fra i detti uffici, autorità e circoscrizioni nel cui territorio cade la bocca di derivazione, o si trova il tratto d'acqua pubblica sul quale è stabilito o si vuol stabilire l'opificio, cui la concessione o autorizzazione si riferisce.

Gli atti d'istruttoria relativi a domande di concessione o autorizzazione che erano in corso quando entrò in vigore la legge 10 agosto 1884, n. 2644 (Serie 3ª), saranno proseguiti in conformità alle disposizioni della detta legge e del presente regolamento.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro dei Lavori Pubblici,
GENALA.

Il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio,
GRIMALDI.

Il Ministro delle Finanze,
MAGLIANI.

Allegato A.

NORME *per la compilazione dei progetti di massima a corredo delle domande per le grandi derivazioni d'acqua, di cui all'art. 2° del regolamento.*

Art. I.

Il progetto di massima tecnico-economico di opere inerenti alle grandi derivazioni sopradette dovrà comprendere i seguenti documenti:

1.° Relazione particolareggiata;
2.° Piano generale;
3.° Profili longitudinali e trasversali;
4.° Disegni delle principali opere d'arte;
5.° Calcolo sommario della spesa.

Art. II — *Relazione.*

Indicate le provincie ed i comuni nel cui territorio cadono le opere da eseguirsi, premessa ogni utile informazione sul corso d'acqua da cui si vuol derivare, non esclusa la distinzione del medesimo, secondochè si tratti di lago, tronco fluviale di confine, corso d'acqua navigabile e corso d'acqua le cui arginature e sponde sono inscritte fra le opere idrauliche di seconda categoria, oppure si tratti di qualsiasi altro corso diverso di acqua pubblica, la relazione preciserà lo scopo della derivazione e determinerà se questa debba essere perenne senza forzate interruzioni oppure intermittente e limitata a determinati periodi dell'anno, come pure se la concessione debba essere a perpetuità oppure temporaria della durata non maggiore del trentennio.

Se la derivazione ha scopo di irrigazione o bonificazione di terreni oppure promiscuo sarà sempre indicata la natura dei terreni da irrigarsi o bonificarsi, determinato il parimetro e calcolata la superficie in ettari. Trattandosi di bonificazioni di paludi o terreni paludosi si seguiranno integralmente le disposizioni della legge 25 giugno 1882, n. 869 (Serie 3ª), e le norme del relativo regolamento.

Se la derivazione deve servire per uso di acqua potabile si indicherà il numero degli abitanti a cui viene destinata.

Se per forza motrice, verrà questa precisata in cavalli dinamici (di 75 chilogrammetri) desumendone il numero dalla quantità media di acqua erogabile in funzione della caduta utile, cioè della differenza tra i due peli morti dei canali a monte e a valle dei motori idraulici.

Accennati gli studi che fossero stati fatti antecedentemente e le fasi per cui questi passarono, discussi i vantaggi e gli inconvenienti di ogni altra diversa combinazione che si potesse adottare, studiate le difficoltà d'esecuzione ed i mezzi coi quali si propone di superarle, la relazione giustificherà, sotto il doppio punto di vista, tecnico ed economico, la opportunità e la preferenza del progetto che si è prescelto.

Dimostrerà l'innocuità delle opere proposte rispetto ai terzi e rispetto al regime delle acque pubbliche, sia in riguardo alla sicurezza del territorio che nell'interesse dell'agricoltura, industria ed igiene pubblica od eventualmente la sufficienza ed opportunità dei provvedimenti che si progettano all'uopo.

Sviluppate tutte le altre circostanze che non risultano evidenti dalla ispezione dei disegni allegati, a maggiore illustrazione dei medesimi la relazione conterrà la descrizione spiegativa dell'insieme dei lavori e quella particolare risguardante i principali canali condotti, manufatti ed opere d'arte, unendo i calcoli delle portate, della stabilità ed ogni altro criterio tecnico occorrente a bene determinare:

a) la quantità d'acqua da derivarsi in relazione al bisogno dell'uso o della industria che si vuole istituire, espressa in moduli (litri 100 al 1") calcolata in via media, se è variabile il livello del corso d'acqua da cui si deriva. In questo caso verrà pure stabilito il limite massimo a cui in determinate circostanze si potrà spingere l'erogazione ed il modo per renderlo insuperabile;

b) il modo di derivazione, cioè il sito preciso, la natura, forma e principali dimensioni della chiusa, se questa sarà di struttura stabile od instabile, se a bocca tassata od a bocca libera. Nel caso di struttura instabile si indicherà in quali condizioni potrà essere permesso di ristabilirla senza obbligo di speciale autorizzazione;

c) il modo di condotta, utilizzazione, distribuzione, smaltimento ed eventuale restituzione delle acque. Nel caso si tratti di assumere l'obbligo di restituire le colature o residui d'acqua eccedente, verrà di questa determinata la quantità approssimata pure espressa in moduli. Se la derivazione dovrà servire per forza motrice verrà precisato il sito, natura, numero e qualità dei motori idraulici;

d) le opere ed i provvedimenti di munimento e di presidio, in quanto ne emerga il bisogno, ai riguardi della pubblica scienza ed a garanzia dei diritti dei terzi e del buon regime delle acque pubbliche.

Infine la relazione conterrà tutte le altre considerazioni e notizie che valgano a mettere in maggiore evidenza l'utilità ed i vantaggi del presentato progetto.

Art. III — *Piano generale.*

Serve a rappresentare graficamente prima il concetto complesso dell'insieme ed indi l'ubicazione e giacitura delle singole opere occorrenti.

Vi sarà perciò segnato il corso d'acqua da cui si deriva, il sito della chiusa, il perimetro del territorio irrigabile o bonificabile, il tracciato dei canali o condotti di derivazione, tradotta, distribuzione e smaltimento, l'ubicazione delle diverse opere d'arte; il tutto illustrando con apposita leggenda.

Vi sarà tracciata la direzione del meridiano e dinotate le sezioni trasversali con linee e numeri. Si indicheranno nei punti corrispondenti, alle dette sezioni, se trattisi di bonifica od irrigazione, le quote od altezze di livello del terreno riferite al livello del mare oppure ad un determinato piano orizzontale di convenzione, nonchè ogni altra particolarità che possa giovare a giustificazione delle principali disposizioni di progetto.

Il detto piano potrà essere ricavato dalle mappe del catasto. Se comprende territorio poco esteso sarà disegnato alla scala non minore di 1:5000. Se abbraccia vasto territorio si potrà adottare una scala minore, semprechè vi siano separatamente aggiunti i dettagli planimetrici sull'ubicazione ed andamento dei principali canali, condotti o manufatti nella scala maggiore sopra designata.

Art. IV — *Profili longitudinali.*

I profili longitudinali rappresenteranno le ondulazioni del terreno lungo l'asse dei nuovi canali o condotti ed ogni altra accidentalità; saranno designati alla scala non minore di 1:5000 per le lunghezze e di 1:500 per le altezze.

Le ordinate saranno riferite al livello del mare oppure ad un piano orizzontale di convenzione, distinguendo quelle a cui corrispondono sezioni trasversali con speciali numeri progressivi.

Sopra linee orizzontali inferiori alla fondamentale saranno dinotate le distanze parziali fra ordinata ed ordinata, nonchè a partire dalla origine del profilo le distanze progressive e le divisioni in ettometri o chilometri.

L'andamento del terreno, i manufatti e le sommità degli argini esistenti saranno segnati in nero, le linee del progetto in rosso, le superficie dei rialzi saranno colorate in rosso e quelle degli escavi in giallo. Sopra linea orizzontale superiore dei profili di ogni nuovo canale o condotto saranno notati i punti estremi delle diverse livellette, la lunghezza delle varie tratte, la salita o discesa totale di ciascheduna e la pendenza ragguagliata per chilometro.

In azzurro verranno tracciate le linee dei livelli massimo, medio e di magra delle acque e se si tratta di canali sfocianti in mare quelle dei livelli di bassa ed alta marea e del comune marino.

Art. V — *Profili trasversali.*

Se servono a rappresentare l'altimetria del territorio bonificabile od irrigabile, saranno disegnati su scala nel rapporto non minore di 1:2000 per le lunghezze e di 1:200 per le altezze. Potranno questi profili venire ommessi quando la planimetria sia un regolare piano quotato.

Se servono a base del calcolo approssimato dei movimenti di terra, saranno designati nella scala non minore di 1:200.

Le ordinate saranno sempre riferite al medesimo piano di paragone adottato per i profili longitudinali o ad altro a questo riferito. Quelle corrispondenti a punti comuni coi profili longitudinali saranno particolarmente distinte.

Si noterà la distanza fra sezione e sezione.

In nero si disegnerà l'andamento del terreno, manufatti ed argini esistenti, in rosso le linee di progetto; saranno colorati in rosso i rialzi, in giallo gli scavi; si riporteranno in azzurro i livelli delle acque massime, medie e magre.

Art. VI — *Disegni delle opere d'arte, fabbricati e macchine.*

I disegni delle opere d'arte e dei fabbricati saranno presentati nella scala di 1:200 ad 1:500 secondo i diversi casi e vi saranno notate con i numeri le dimensioni principali.

Potrà bastare per ogni opera d'arte la pianta, il prospetto ed uno spaccato longitudinale o trasversale.

Per quelle di poca entità si potranno presentare anche semplici tipi di norma.

I disegni delle macchine saranno ad una scala che basti a far conoscere chiaramente le loro disposizioni, pure indicandone con numeri le principali dimensioni.

Art. VII — *Calcolo sommario delle spese.*

Determinerà il costo presuntivo di ciascuna specie di lavoro ai prezzi correnti della località ed il complessivo di tutte le opere, aggiungendo separatamente la spesa per espropriazioni stabili, temporanee occupazioni ed altri indennizzi ai privati, nonchè una somma per sorveglianza e direzione tecnica e per impreviste.

Indicherà pure la spesa media occorrente per ciascun anno della durata della concessione per manutenzione, custodia ed esercizio.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro Segretario di Stato dei Lavori Pubblici
GENALA.
Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio
B. GRIMALDI.
Il Ministro delle Finanze
A. MAGLIANI.

Allegato B.

NORME *per la compilazione di progetti di esecuzione delle opere inerenti alle grandi derivazioni d'acqua, di cui all'articolo 26 del regolamento.*

Art. I.

I progetti di esecuzione delle opere suindicate saranno composti dei seguenti documenti:

1.° Relazione spiegativa del progetto.
2.° Piano della località.
3.° Profili longitudinali.
4.° Profili trasversali.
5.° Disegni delle opere d'arte.
6.° Computo metrico.
7.° Analisi dei prezzi.
8.° Stima dei lavori.

Quando le opere debbano essere eseguite per appalto si aggiungerà il relativo capitolato speciale.

Art. II. — *Relazione spiegativa del progetto.*

La relazione, riferendosi quanto al complesso al progetto di massima tecnico-economico, esporrà con ogni dettaglio i particolari di esecuzione, giustificando le eventuali variazioni cui consigliassero più diligenti studi, rilievi o fatte osservazioni, precisando definitivamente, in corrispondenza ai disegni allegati, il più opportuno andamento e le modalità dei canali e condotti, la forma, le dimensioni ed il sistema di costruzione delle diverse opere d'arte e meccanismi.

Aggiungerà infine tutti quegli ulteriori schiarimenti che possono tornare utili alla piena e più facile intelligenza del progetto.

Art. III — *Piano della località.*

Dovrà contenere le rappresentazioni grafiche come per il piano del progetto di massima, però in modo più chiaro, più preciso e dettagliato.

Sarà perciò disegnato nella scala di 1: 1000 oppure di 1: 2000. — Se però si tratta di vasto territorio, il piano d'insieme potrà essere designato in una scala minore fino al rapporto di 1: 2000, unendovi poi separatamente i dettagli planimetri dell'andamento dei canali o condotti sulla scala maggiore sopradetta.

In questi dettagli saranno bene distinti le tratte rettilinee e curvilinee e per queste indicato l'angolo compreso dalle tangenti e se circolari anche il raggio

Se in qualche tratto del progetto condizioni speciali, come sarebbero l'attraversamento di un corso d'acqua, l'adiacenza dei fabbricati, accidentalità del terreno od altro, rendessero necessarie più minute indicazioni per meglio precisare le opere proposte, si presenterà un piano separato di quel tratto di territorio su scala non minore di 1: 500.

Art. IV — *Profili longitudinali.*

I profili longitudinali da allegarsi nel numero sufficiente a rappresentare le linee principali direttrici e quelle dell'andamento lungo l'asse dei nuovi canali e condotti saranno allestiti secondo le norme per essi fissate nell'Allegato *A*. Dovendo però essere più completi e dettagliati ed indicare qualsiasi accidentalità che meriti di essere notata, dovranno venire disegnati su scala eguale a quella dei dettagli planimetrici, di cui all'antecedente articolo, per le lunghezze e la scala decupla per le altezze.

Per gli studi particolareggiati di qualche tratto del progetto, quando sia il caso di condizioni speciali, cui importi di dimostrare, il profilo longitudinale sarà disegnato su scala maggiore nel rapporto sufficiente ai riguardi della maggiore chiarezza.

Art. V — *Sezioni trasversali.*

Sotto l'osservanza delle norme per queste prescritte nell'Allegato *A*, le sezioni trasversali dovranno essere nel numero necessario per la esattezza dei calcoli dei movimenti di terra o delle quantità di altri lavori.

Vi saranno aggiunte le sezioni normali delle varie opere nelle diverse loro condizioni in modo da far conoscere le forme dell'insieme e delle singole parti.

Art. VI — *Disegni delle opere d'arte.*

Le più importanti opere d'arte saranno rappresentate con piante, prospetti spaccati longitudinali e traversali su scala nel rapporto non minore di 1: 200. — Vi si uniranno i dettagli dei particolari e delle sagome disegnati su scala maggiore, onde meglio precisare le forme ed il modo di costruzione dell'opera. In detti disegni saranno specificate con numeri le dimensioni adottate per le varie parti di lavoro.

Nel prospetto e spaccati si indicherà pure il pelo delle acque magre, ordinarie e di massima piena dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua, oppure il livello della bassa ed alta marea e comune marino, se gli edifici sono a costruirsi in riva al mare.

Per le opere di minore importanza basteranno i disegni dettagliati del modulo tipo, meno nei casi in cui per qualche specialità occorrano disegni particolari.

I disegni delle macchine dovranno contenere tutte le indicazioni grafiche e numeriche necessarie a dimostrare la qualità dei meccanismi, struttura, modo di funzionare e dimensioni.

Art. VII. — *Computo metrico.*

Sarà diviso nelle seguenti parti:

1. Occupazioni stabili e temporanee di terreni ed altri indennizzi ai privati. Saranno specificate la natura di entità del danno, le dimensioni e qualità dei terreni da occuparsi, il territorio comunale in cui cadono, il nome e cognome dei proprietari;
2. Movimento, distribuzione e trasporto delle terre;
3. Opere d'arte ed edifizi;
4. Lavori diversi ed altri titoli di spesa.

Nel computo dei lavori si seguirà, secondo le varie categorie, l'ordine della loro esecuzione.

Quando il progetto definitivo abbia conseguito la superiore approvazione, se sarà il caso d'invocare le disposizioni della legge 25 giugno 1865 sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, verranno allestiti il piano particolareggiato e l'elenco dei proprietari dei beni da espropriarsi secondo le prescrizioni degli articoli 16 e 24 della legge stessa.

Art. VIII. — *Analisi dei prezzi.*

Premessa la tabella dei prezzi elementari della mano d'opera e dei materiali sul sito dell'esecuzione, si istituiranno le analisi delle varie specialità di lavoro, seguendo l'ordine del computo metrico, in proporzione delle quantità dei materiali occorrenti e della mano d'opera impiegabile, aggiungendo un ragguagliato compenso per spese accessorie e se il lavoro deve essere appaltato, per benefizio dell'impresa.

Art. IX. — *Stima dei lavori.*

Dovrà dimostrare l'importare dell'opera che risulterà, applicando alle quantità dei computi metrici i prezzi delle analisi.

Se il lavoro deve essere appaltato, l'importo sarà distinto in tre categorie:

1° dei lavori appaltati a corpo;

2° dei lavori appaltati a misura;

3° delle somme a disposizione dell'Amministrazione.

La distinzione dei lavori da appaltarsi a corpo od a misura sarà stabilita secondo le circostanze e condizioni diverse d'esecuzione delle opere. Possibilmente verranno compresi nei primi i movimenti di terra, meno gli scavi per le fondazioni delle opere d'arte, i compensi per le indennità di occupazioni temporanee dei fondi per lo stabilimento dei cantieri, per ponti di servizio, armature, lavori preparatorii ed accessori, per ogni eventualità non derivante da causa di forza maggiore e per la manutenzione delle opere fino al finale collaudo.

Nelle somme a disposizione dell'Amministrazione saranno compresi gli importi delle indennità ai privati delle stabili espropriazioni, per spese impreviste, per lavori in economia, per la direzione locale ed assistenza dei lavori.

Art. X — *Capitolato per l'appalto.*

Richiamate le prescrizioni generali amministrative stabilite dai vigenti regolamenti e capitolato generale per gli appalti delle opere pubbliche, il capitolato speciale conterrà tutte le prescrizioni particolari e norme d'esecuzione e di gestione relative all'opera in appalto, indipendentemente di computi metrici, dalle analisi e dalla stima, i quali documenti non debbono formar parte integrante del contratto.

Sarà diviso nelle seguenti parti:

Capo I. — Oggetto dell'appalto, designazione, forme e principali dimensioni dell'opera.

Capo II. — Modo d'eseguimento d'ogni categoria di lavoro, qualità e provenienza dei materiali, sito e dimensioni per le cave di prestito, ordine e norme da seguirsi nell'andamento dei lavori.

Capo III. — Prezzo dei lavori, modo di valutarli e norme per la relativa contabilità.

In un articolo di questo capo sopra apposito quadro si designeranno nel loro complesso le diverse categorie dei lavori, esponendone l'importo quale si desume dalla stima e distinguendo in separate finche la parte appaltata a corpo da quella a misura.

In altro articolo si unirà l'elenco dei prezzi unitarii in base ai quali, sotto deduzione del ribasso di contratto, saranno liquidati i lavori appaltati a misura o le somministrazioni per le opere ad economia.

CAPO IV. — Disposizioni particolari risguardanti l'appalto.

Conterrà ogni disposizione particolare che tornasse opportuna e specialmente stabilirà:

a) l'importare della cauzione provvisoria e definitiva a garanzia dell'appalto.

b) la misura dell'aggio da corrispondersi all'appaltatore per somme anticipate per lavori e provviste in economia.

c) l'importare delle rate da pagarsi in acconto all'appaltatore in corso d'opera.

d) il modo da tenersi nella misurazione dei lavori.

e) il periodo di tempo per la ultimazione e l'importare delle multe nel caso di ritardi nell'esecuzione.

f) l'obbligo nell'appaltatore del supplente fideiussore.

g) il termine di tempo entro il quale dovrà aver luogo il collaudo finale delle opere.

h) gli obblighi ed oneri incombenti all'impresa per la manutenzione dei lavori sino all'epoca del collaudo, per spese di tracciati, di consegna, verifiche e constatamenti durante l'esecuzione delle opere e dopo la loro ultimazione e per le operazioni di collaudo.

Art. XI — *Progetti supplementari.*

Per tutte le variazioni, soppressioni od aggiunte ai progetti approvati e in corso di esecuzione, che portino differenza sensibile nel tracciato, nelle disposizioni generali e nella forma o nel costo dell'opera approvata, sarà compilato un progetto supplementare, secondo le norme sopra indicate e con tutti i documenti opportuni, per rendere ragione delle proposte variazioni, soppressioni ed aggiunte.

Questi documenti saranno riferiti e coordinati a quelli del progetto primitivo e limitati a ciò che è necessario per giustificare le particolarità relative alle modificazioni e la differenza del costo dell'opera.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro dei Lavori Pubblici
GENALA.

Il Ministro di Agricoltura Industria e Commercio
GRIMALDI.

Il Ministro delle Finanze
A. MAGLIANI.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *concernenti il personale del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio:*

Con R. decreto del 12 novembre 1885:

Trentini Ignazio, ufficiale tecnico di 2ª classe pel servizio della proprietà industriale, nominato ispettore allievo nel R. Ispettorato delle strade ferrate.

Con RR. decreti del 10 dicembre 1885:

Quadrini Vincenzo, nominato ufficiale tecnico di 3ª classe pel servizio della proprietà industriale;

Rossi Giuseppe e Marsili Leopoldo, vicesegretari di ragioneria nell'Economato generale, promossi alla 1ª classe.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

Avviso.

Il Circolo artistico internazionale di Amsterdam ha aperto in quella città una Esposizione permanente di belle arti, di industria e di arti decorative.

Gli artisti che intendono inviare le loro opere a quella Esposizione, dovranno rivolgersi per gli opportuni schiarimenti alla Direzione del Circolo, Galerij-Oosteinde, n. 4.

Roma 18 decembre 1885.

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Nella Dimostrazione dei risultati del conto del Tesoro al 30 novembre 1885, pubblicato nel n. 307 della *Gazzetta Ufficiale*, occorre rettificare, al Prospetto *Incassi*, come appresso:

(B) Categª. IV. (Partite di giro) differenza nel 1885: — 3,265,921 04.
(D) Categ.ª II (Movimento di capitali) Accensione di debiti. Differenza nel 1885: — 39,500 33.

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI

Avviso.

L'Ufficio internazionale delle Amministrazioni telegrafiche, residente in Berna, annunzia l'interruzione della linea fra Tavoy (Indie inglesi) e Bangkok (Siam).

Continuando pure l'interruzione delle comunicazioni al di là di Bangkok colla Cocincina, tutti i telegrammi pel Siam sono spediti per posta da Singapore (via Penang) colla sopratassa postale di lire 2 a carico del mittente.

Roma, 18 dicembre 1885.

DIREZIONE GENERALE DELLE POSTE

Avviso.

Nello scopo di migliorare il corso delle corrispondenze per la Sardegna le medesime, a cominciare dal 20 corrente, partiranno da Roma col treno 356 alle 12 30 meridiane.

È stato quindi disposto che il piroscafo per Capofigari salpi dallo stesso giorno da Civitavecchia alle 4 pom., dopo cioè l'arrivo colà del treno suddetto.

Roma, 19 dicembre 1885.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Sabato 20 dicembre 1885

Presidenza del Presidente DURANDO.

La seduta è aperta alle ore 3 1/4.

VERGA C., segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta di ieri, che è approvato.

CANONICO, Segretario, dà comunicazione di un sunto di petizioni.

PRESIDENTE annuncia che saranno poste all'ordine del giorno di una successiva seduta le nomine dei commissari alla Cassa depositi e prestiti, all'Amministrazione del Fondo pel Culto ed all'Amministrazione dell'Asse ecclesiastico.

Presentazione di progetti di legge.

DI ROBILANT, Ministro degli Affari Esteri, presenta i seguenti progetti di legge:

1. Approvazione della Convenzione monetaria del 6 novembre 1885 e dell'atto addizionale 12 dicembre 1885;

2. Proroga della Convenzione di navigazione colla Francia;

3. Trattato di amicizia e di commercio tra l'Italia e la Corea, conchiuso ad Hanyang (Séoul) il 26 giugno 1885;

4. Accordo tra l'Italia ed il Siam circa la importazione e la vendita delle bevande nel Siam, conchiuso a Roma il 5 luglio 1884.

Il Ministro chiede che questi progetti siano dichiarati d'urgenza e che se ne deliberi il rinvio alla Commissione permanente di finanza.

Queste domande del Ministro sono ammesse.

MAGLIANI, Ministro delle Finanze, presenta il progetto di legge: « Modificazioni alla legge 25 dicembre 1883 sui Consorzi d'irrigazione. »

Chiede e il Senato consente che anche questo progetto sia dichiarato urgente e rinviato alla stessa Commissione che già altra volta si occupò di questo argomento.

DEPRETIS, Presidente del Consiglio e Ministro dell'Interno, presenta due progetti di legge: il primo per « Proroga del termine fissato dall'articolo 9 della legge 8 luglio 1883 per la concessione di prestiti ai privati »; l'altro per « Proroga del termine fissato dall'articolo 18 della legge 15 gennaio 1885 relativa al risanamento della città di Napoli. »

Domanda l'urgenza di questi progetti ed il loro rinvio alla Commissione permanente di finanza.

Il Senato consente alle due domande.

PRESIDENTE annunzia che il Senato è convocato in seduta pubblica per dopodomani martedì 22 corrente.

La seduta è levata alle ore 3 3[4.

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Sabato 19 dicembre 1885

Presidenza del Presidente BIANCHERI.

La seduta comincia alle 2 10.

UNGARO, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

MAGLIANI, Ministro delle Finanze, presenta alcune note di variazioni al bilancio di assestamento per l'esercizio 1885-86.

DE ZERBI domanda quando il Ministro delle Finanze potrà fare la esposizione finanziaria prescritta per legge.

MAGLIANI, Ministro delle Finanze. Era sua intenzione di chiedere appunto che la Camera tenesse una seduta straordinaria a tale oggetto.

DE ZERBI propone la prima domenica dopo la riapertura della Camera.

MAGLIANI, Ministro delle Finanze, accetta.

(La proposta è approvata).

CUCCIA presenta la relazione sul disegno di legge per proroga dei termini per l'alienazione di canoni, censi ed altre simili prestazioni.

(È approvato senza discussione il disegno di legge sulla Convenzione monetaria).

Discussione del disegno di legge per proroga del termine fissato dall'articolo 18 della legge sul risanamento di Napoli.

PERELLI domanda se il Governo sia disposto ad estendere i termini della proroga che ora si propone.

DEPRETIS, Ministro dell'Interno, non può ammettere la estensione della proroga. Al termine di questa potrà essere provveduto.

CUCCIA chiede al Presidente del Consiglio uno schiarimento relativo alla possibilità di modificare od aggiungere, sempre s'intende nel corso della proroga, alla domanda fatta al Governo per estendere tutte o parte delle disposizioni della legge di cui trattasi; e se dopo fatta una prima domanda per una o più opere di risanamento all'oggetto di chiedere la dichiarazione di pubblica utilità, possa per altra opera riconosciuta necessaria durante l'anno, presentarsi utilmente una domanda suppletiva.

DEPRETIS, Presidente del Consiglio, risponde essere sua opinione che mentre il termine è tuttora aperto non deve essere precluso ai comuni ciò di cui ha parlato il deputato Cuccia. Riservasi del resto, quando occorresse, di proporre disposizioni legislative.

DE ZERBI, relatore, conviene che i comuni possano valersi di questo articolo anche quando avessero usufruito delle altre disposizioni della legge del 15 gennaio 1885.

DI SAN DONATO, della Commissione, osserva che questa legge così favorevole alla città di Napoli, non è stata ancora applicata. Non si è ancora fatto nulla per il vero risanamento di quella città. Raccomanda vivamente la sollecitudine sulla esecuzione di quella legge.

DEPRETIS, Ministro dell'Interno, risponde che si è già cominciato a lavorare per le opere di risanamento. Vi sono poi importanti progetti in esame, allestiti dal Municipio di Napoli, e spera che presto potranno essere resi esecutivi.

DI SAN DONATO raccomanda nuovamente la sollecitudine perchè la stagione calda non tarderà ad essere imminente. Conviene essere preparati.

VILLA trova che il provvedimento pel quale nessuno ha diritto ad indennità per risoluzione di locazione in seguito ad opere di risanamento, se utile per alcuni quartieri di Napoli, non può essere esteso a tutte quelle città che, per la facoltà fatta loro, chiedono l'applicazione a loro beneficio di alcune disposizioni di quella legge.

NICOTERA, della Commissione. ricorda che la questione sollevata dall'onorevole Villa fu già lungamente discussa e risolta nel senso che è nella legge.

Non crede che sarebbe opportuno di fare a questa eccezioni che potrebbero produrre conseguenze gravi per la stessa città di Napoli. Prega l'onorevole Villa di non insistere.

VILLA intende limitata la sua proposta alla sola estensione della legge ad altri comuni, al di fuori di quello di Napoli, in vista delle circostanze locali affatto diverse.

DE ZERBI, relatore, osserva che la clausola della quale parla l'onorevole Villa ha autorevoli precedenti, e che fu inscritta nella legge per gravi motivi. Non crede che nelle ragioni e negli effetti dei risanamenti vi possano essere differenze sensibili.

DEPRETIS, Ministro dell'Interno, ritiene che non possano introdursi gravi modificazioni in una semplice legge di proroga. Del resto nei singoli casi la legge verrà applicata con certi criteri, in rapporto alle condizioni locali.

VILLA tien conto di questa spiegazione data dal Governo.

(È approvato l'articolo unico della legge — Ed è approvato anche senza discussione il disegno di legge per proroga dei termini per concessioni di prestiti a privati a mite interesse).

PAVESI chiede che sia deferita al Presidente la nomina di un membro della Commissione che esamina il disegno di legge sul credito agrario, in luogo dell'onorevole Tajani nominato Ministro Guardasigilli.

(La Camera approva).

PRESIDENTE. Si procederà immediatamente alla votazione a scrutinio segreto dei tre disegni di legge testè approvati.

QUARTIERI, segretario, fa la chiama.

PRESIDENTE. Si lascieranno le urne aperte.

Seguito dello svolgimento delle interpellanze dirette al Ministro della Pubblica Istruzione.

COPPINO, Ministro della Pubblica Istruzione (Segni di attenzione), avrebbe preferito cedere il posto prima che si svolgessero interrogazioni le quali, mentre nell'Aula si mantengono nella sfera più elevata, si ripercuotono fuori di essa in modo pernicioso alla serenità degli studii; nei quali è sì gran parte del progresso civile.

Udendo otto giorni fa censure dirette non solo al Ministro, ma all'uomo, non ha potuto a meno di contrapporre al severo giudizio degli interpellanti le approvazioni venutegli dal Consiglio superiore della Pubblica Istruzione e le stesse dichiarazioni dell'onorevole Turbiglio, che non ravvisò nei nuovi regolamenti universitarii se non modificazioni di forma a precetti che in precedenza disciplinavano il governo delle Università.

Gli oppositori, segue l'oratore, videro troppo il Ministro, ma non videro la situazione; dimenticarono che i principii debbono applicarsi alla realtà del momento; dimenticarono i fatti che imposero nel giugno decorso la chiusura di gran numero delle Università.

Riepiloga le accuse capitali in queste: nomina dei rettori richiamata al Governo; proibizione delle associazioni politiche; corsi aggiunti alla Facoltà legale; esami resi obbligatorii dopo l'inscrizione; libera docenza ammazzata; occupazione delle Università per parte della forza armata; soppressione della gara d'onore; provvedimenti per la Casanatense.

Le quali accuse si riassumono in quest'altra, e cioè che il Ministro è l'uomo debole e perciò violento.

Nota intanto con compiacenza come l'onorevole Cardarelli abbia compreso che la questione delle Università non poteva scindersi interamente da quella sull'istruzione secondaria, imperocchè i problemi dell'educazione non si risolvono d'un tratto e con una disposizione particolare; e se la disciplina nelle Università è allentata devesi farne giusta parte alla imperfezione dell'istruzione secondaria, in minima parte impartita negl'istituti governativi.

Venendo particolarmente alle accuse, respinge quella mossagli dall'on. Turbiglio, d'aver sostituito la responsabilità collettiva all'individuale col chiudere le Università; comechè tal misura abbia nociuto anche ai giovani che non si ribellarono alle disposizioni superiori. La respinge perchè egli ha stabilito nella chiusura dei corsi alcuni gradi che nei precedenti regolamenti non erano.

E poichè all'on. Turbiglio i provvedimenti parvero tardi, il Ministro dimostra che furono indugiati essendoglisi lasciato sperare dal rettore dell'Università di Torino che i moti fossero effimeri.

Lo imbarazza l'accusa d'essere fiacco coi forti, riuscendo difficile scolparsi da accuse che non si concretano in fatti.

Ma poichè l'on. Baccelli appoggiò l'accusa ad alcuni fatti avvenuti nelle Università di Napoli, Padova, Roma e Torino, dimostra che in quei fatti il suo contegno fu deciso ed energico.

Non ha punto biasimato nei professori di Roma quello che aveva incoraggiato in quelli di Torino; ma censurò i primi quando non si adoperarono per acquietare gli animi degli studenti. E questa azione pacificatrice raccomanda anche oggi a tutti i professori italiani, però fino a quando la dignità loro non sia scemata, e siano necessari dolorosi provvedimenti.

Esamina le condizioni reali delle Università, ricorda tutto quello che ha fatto per migliorare le condizioni degli studi e degli insegnanti, e difende i regolamenti nuovi nella parte didattica.

Venendo alla libera docenza, riconosce tutti i servigi che può rendere alla scienza, e ricorda all'on. Bovio che egli stesso fu chiamato a far parte di una Commissione che ne studiasse un ordinamento migliore, ma la Commissione non presentò nessuna proposta, non ostante le ripetute sollecitazioni del Ministro, il quale, per conseguenza, dovè risolvere come a lui pareva fosse giusto, ma in ogni modo ha ferma fiducia che, in questa parte, i regolamenti nuovi non abbiano danneggiato le condizioni della libera docenza.

(L'on. Ministro si riposa).

Riprendendo a parlare, l'onorevole Ministro tratta delle associazioni politiche fra studenti. Dice che si deve distinguere fra cittadino e studente; che il cittadino rimane libero nell'azione sua, ma non deve però rinvigorire questa sua azione di cittadino con la qualità di studente universitario.

Ricorda le interrogazioni che gli furono fatte quando avvennero disordini nell'Università di Napoli, e ricorda che l'onorevole Bovio, parlando del Circolo San Tommaso d'Aquino, disse allora che un gruppo di studenti non aveva diritto, assumendo il titolo di Circolo universitario, di gittare una falsa luce sull'Università di Napoli. (Bravo!).

E se un gruppo di studenti, istituendo il Circolo Universitario San Tommaso d'Aquino, non aveva diritto di rappresentare e coinvolgere in quel concetto tutta quanta l'Università di Napoli, la ragione vale per tutti gli studenti, per tutti i Circoli, per tutte le Università. (Bene!).

Quindi non può ammettere associazioni politiche di studenti. E di questo parere fu anche l'onorevole Guido Baccelli, il quale, il 24 marzo 1883, scriveva al rettore del Collegio Ghislieri, che le associazioni politiche fra studenti non possono che distrarre l'attenzione loro dagli studi; (commenti) che quindi sono sempre a deplorarsi, specie se si tratti di associazioni radicali.

Quindi all'onorevole Bovio che non vuole Circoli clericali, all'onorevole Baccelli che non li vuole radicali, risponde che, col titolo di universitarii, non vuole Circoli di nessun colore; gli studenti, non come studenti ma come cittadini, si ascrivano a quelle associazioni che più loro talentano. (Benissimo!).

Parlando della nomina dei rettori, dice che quando sarà approvata la legge nuova sulla istruzione superiore, non potranno che essere elettivi perchè rappresenteranno l'Università. Per ora, rappresentanti del Governo, debbono essere in caso di eseguire gli ordini del Governo, e le funzioni di agenti governativi. E di questo ha dovuto convincersi, non credendo opportuno ristabilire l'ispettorato governativo.

Conclude dicendo di aver bisogno di un pronto e chiaro giudizio della Camera. (Benissimo! Bravo! Approvazioni).

CARDARELLI lamenta che l'onorevole Ministro non abbia risposto alle sue categoriche domande intorno alla nomina dei rettori, quindi non può essere sodisfatto.

BONARDI non è soddisfatto delle risposte ottenute dall'onorevole Ministro; ma per le condizioni della Camera non presenta nessuna mozione.

BACCELLI GUIDO non può essere soddisfatto delle risposte ottenute. Giustifica la sua lettera al rettore del Collegio Ghislieri, trattandosi di un Collegio governativo dove i giovani ricevono dal Governo un beneficio.

Non comprende come il Ministro potrà, d'altronde, attuare i suoi regolamenti, avendo i rettori dichiarato di non conoscere quegli studenti che fanno parte di associazioni politiche.

Presenta la seguente mozione, proponendo che se ne rimandi la discussione al primo giorno dopo le ferie.

« La Camera riconoscendo che negli ultimi regolamenti universitari emanati dal Ministro della Pubblica Istruzione, il Governo non ha rispettato le libertà sancite dalle leggi vigenti, passa all'ordine del giorno. »

TURBIGLIO non può essere soddisfatto.

BOVIO dichiara di non volere turbata la tranquillità degli Atenei dove non si deve avere che il solo culto della scienza. Insiste nel dire che l'onorevole Ministro non ha rispettata la libertà politica degli studenti e i diritti della libera docenza. E se ci furono abusi, il Ministro doveva questi colpire, ma rispettare l'istituzione.

Non può ammettere una teoria che distingue lo studente dal cittadino. (Bravo! all'estrema sinistra) Le leggi sono leggi, non opinioni; (Bene!) e il Ministro non può nè deve violarle. (Approvazioni)

Il regolamento dell'onorevole Coppino è dunque illegale, impolitico e inopportuno. Quindi non può essere soddisfatto, e accetta la mozione dell'onorevole Baccelli. (Bene! Bravo!)

BONGHI, per fatto personale, risponde all'onorevole Baccelli che tutto il regolamento dell'onorevole Coppino, non è punto in contradizione con la legge del 1859 (Rumori).

COPPINO, Ministro della Pubblica Istruzione, propone che la mozione dell'onorevole Baccelli si discuta domani (Bene! bravo!).

BACCELLI GUIDO consente, e loda l'onorevole Ministro.

PRESIDENTE propone che domani, in principio di seduta, si discutano le due seguenti leggi:

« Proroga del termine per l'affrancamento dei canoni, censi ed altre prestazioni;

« Aggiunte alla legge sull'ordinamento dei giurati ».

DE ZERBI propone, per suo conto, che domani, dopo la discussione delle due leggi ricordate dall'onorevole presidente, la Camera si aggiorni fino al 25 gennaio.

BONGHI fa eguale proposta.

COPPINO, Ministro della Pubblica Istruzione, insiste nella sua proposta.

PRESIDENTE non dubita che gli onorevoli deputati comprenderanno il loro dovere di restare in Roma. (Bene!)

DE ZERBI insiste nella sua proposta.

CARDARELLI accetta la proposta dell'onorevole De Zerbi.

COPPINO, Ministro della Pubblica Istruzione, non può a meno di insistere nella sua proposta.

CRISPI crede che la Camera non possa non accettare la proposta del Ministro.

TRINCHERA vuol sapere se l'onorevole Coppino abbia parlato a nome del Governo.

PRESIDENTE. Quando parla un Ministro, parla sempre in nome del Governo.

DEPRETIS, Presidente del Consiglio, si associa alla proposta dell'onorevole Ministro della Pubblica Istruzione.

Solamente, siccome vi può esser dubbio se la Camera, domani sarà in numero, si potrebbe votare stasera. (Commenti — Rumori in vario senso).

Per dare un significato alla votazione, propone che la mozione dell'onorevole Baccelli si discuta fra tre mesi. (Commenti).

CAIROLI trova la proposta del Presidente del Consiglio in contradizione con quella dell'onorevole Coppino (rumori in vario senso), e spera che questo insista nella sua proposta. (Bene!)

DEPRETIS, Presidente del Consiglio, dice di non essere punto in contradizione. La Camera decida domani; o, se si vedono inconvenienti, per dare un significato alla votazione, si rimandi a tre mesi.

COPPINO, Ministro della Pubblica Istruzione, accetta la proposta del rinvio a tre mesi, ma intenderà il voto come un'approvazione della Camera (Commenti animatissimi).

CRISPI prega il Presidente del Consiglio di non insistere nella sua proposta, e la Camera di ammettere che si discuta domani la mozione dell'onorevole Baccelli.

Voci. Ai voti! Ai voti!

COPPINO, Ministro della Pubblica Istruzione, dice che la Camera dovrebbe discutere domani, se no fra tre mesi; ma il rinvio significa approvazione degli atti suoi (Bene! — Commenti).

BACCELLI GUIDO prega il Presidente del Consiglio di non insistere nella sua proposta, la quale potrebbe significare una seconda edizione di: « Chi ferisce Coppino, ferisce me » (Rumori; applausi a sinistra). Quindi ritira la sua mozione (Rumori vivissimi).

MICELI. Vergognatevi! (Rivolto ai Ministri).

PRESIDENTE. La richiamo all'ordine, onorevole Miceli, per le parole poco degne di Lei e della Camera che ha proferite (Applausi su molti banchi — I rumori continuando, il Presidente si cuopre e sospende la seduta — Esclamazioni, conversazioni animatissime).

PRESIDENTE riprende il seggio presidenziale, invitando i deputati a rioccupare il loro posto (I deputati riprendono i loro posti).

COPPINO, Ministro della Pubblica Istruzione, dice che vi sono questioni morali che possono essere in vario modo giudicate, ma che debbono essere definite.

Quindi prega qualcuno degli onorevoli interpellanti di presentare una mozione sulla quale si possa discutere.

CRISPI dice che ora la questione è finita, nè mancherà l'occasione per la Camera di risollevarla. (Bene!)

BACCELLI GUIDO dichiara di aver ritirato la mozione per il Presidente del Consiglio, il quale ha fatto una non felice posizione all'onorevole Coppino.

Non può ripresentare la sua mozione.

CARDARELLI presenta la seguente domanda d'interpellanza:

« Il sottoscritto desidera interpellare l'onorevole Ministro della Pubblica Istruzione sulle gravi condizioni del nostro insegnamento secondario.

« Cardarelli. »

COPPINO, Ministro della Pubblica Istruzione, è pronto a rispondere domani. (Benissimo!)

BACCARINI osserva che questa proposta non rimedia a niente, poichè domani bisognerà stabilire quando si discuterà la mozione. Quindi propone che la Camera si aggiorni stasera al 15 gennaio.

COPPINO, Ministro della Pubblica Istruzione, insiste nel pregare la Camera di voler discutere domani l'interpellanza dell'onorevole Cardarelli.

CARDARELLI mantiene la sua interpellanza, e si associa alla proposta dell'onorevole Coppino.

BACCARINI ritira la sua proposta.

NICOTERA ha assistito con grande dolore agli incidenti della seduta e prega vivamente il Governo di lasciar finire così la discussione, la quale lascia fuori questione la persona dell'onorevole Coppino. (Bene!) La questione potrà essere con maggior calma ripresa. Propone l'aggiornamento al 18 gennaio. (Commenti.)

DEPRETIS, Presidente del Consiglio, non avrebbe potuto prevedere che la sua proposta avesse dovuto suscitare tanta discussione. Aveva accettato la mozione per domani; ma le condizioni della Camera non fanno sperare una seria discussione, e quindi aveva cercato un modo per avere, sotto una forma qualsiasi, un voto della Camera.

Crede di poter accettare la proposta dell'onorevole Nicotera, poichè il Governo è pronto a riprendere la discussione quando alla Camera piacerà.

CARDARELLI ritira la sua proposta.

COPPINO, Ministro della Pubblica Istruzione, consente nella proposta dell'onorevole Nicotera col pensiero che non leda la posizione del Ministro della Pubblica Istruzione (No! no!)

PRESIDENTE mette ai voti la proposta dell'onorevole Nicotera.

(È approvata.)

PARODI presenta la relazione sul disegno di legge pel riscatto della ferrovia Pontegalera-Fiumicino.

PRESIDENTE dichiara chiuse le votazioni.

(I segretari Mariotti, Fabrizj e Quartieri numerano i voti.)

Risultato delle votazioni:

Approvazione della Convenzione monetaria 6 novembre, e dell'atto addizionale 12 dicembre 1885:

Favorevoli 261
Contrari 58

Proroga del termine fissato dall'articolo 18 della legge 15 luglio 1885 sul risanamento della città di Napoli:

Favorevoli 246
Contrari 73

Proroga dei termini per concessione di prestiti a privati a mite interesse.

Favorevoli 244
Contrari 75

(La Camera approva).

PRESIDENTE estrae a sorte i nomi dei deputati che dovranno recarsi ad ossequiare le LL. MM. in occasione del nuovo anno.

La Commissione risulta composta degli onorevoli: Borgatta, Libetta, Cefaly, Pugliese-Giannone, Giovannini, Gangitano, Tommasi-Crudeli, Velini, Carcani, Lioy, Chiala, Compans.

Estrae a sorte i nomi dei deputati che dovranno rappresentare la Camera ai funerali di Vittorio Emanuele.

La Commissione risulta composta degli onorevoli: Levi, Saporito, Taverna, Testa, Secondi, Palitti, Polvere, Corleo, Geymet, Martini Ferdinando, Mantellini e Caperle.

La seduta è levata alle ore 8 20.

DIARIO ESTERO

Telegrafano da Sofia, 17 dicembre, al *Temps* avere il governo serbo saputo che le truppe serbe sgomberano a poco a poco i territori da esse occupati nel distretto di Widdino. Motivo per cui si suppone che il governo bulgaro resisterà meno ad aderire alla domanda bulgara relativa allo sgombero.

« Sembra probabile che questa misura sia stata adottata in seguito a difficoltà per il rivettovagliamento in una regione estremamente montuosa, mancante di strade e dove il freddo in questi ultimi giorni è arrivato fino a venti gradi sotto zero. Come anche è possibile che i consigli dell'Austria-Ungheria abbiano esercitato sulla Serbia una certa influenza.

« Se la notizia di questo sgombero spontaneo si conferma, la mis-

sione degli addetti militari si troverebbe grandemente modificata e si renderebbe possibile l'apertura dei negoziati per la conchiusione della pace.

« Posso confermarvi le disposizioni concilianti del governo bulgaro il quale tanto più desidera di mostrarsi conciliante in quanto che non ha alcun interesse di mettere a repentaglio la situazione del re Milano. »

Da Vienna telegrafano allo stesso giornale che le istruzioni date dagli ambasciatori delle potenze a Vienna alla Commissione degli applicati militari contengono il passaggio seguente:

« Le truppe serbe cominceranno a sgomberare il territorio bulgaro, cioè il distretto di Widdino. Potranno soltanto rimanere addietro alcuni ufficiali cogli uomini indispensabili per il trasporto del materiale.

« Quando l'ultimo soldato serbo avrà lasciata la Bulgaria, e questo fatto sarà stato constatato dalle autorità bulgare e dagli ufficiali incaricati di questa constatazione, le truppe bulgare sgombreranno anch'esse il territorio serbo.

« Invece di una linea di demarcazione, si fisserà tra i belligeranti una zona neutra che sarà larga quattro chilometri da ciascun lato della frontiera serba e bulgara. »

L'*Havas* ha da Costantinopoli che il dispaccio circolare della Porta del 13 novembre fa la storia della Conferenza. Essa constata che tutte le potenze sono favorevoli al ristabilimento dello *statu quo ante*, eccettuata l'Inghilterra.

Il dispaccio riferisce la missione di Lebib effendi e di Gadban effendi a Filippopoli; dice della accoglienza favorevole che essi ebbero dapprima e come poi per affettati spiriti malevoli la loro missione non sia riuscita.

A fronte di tali fatti, la Porta avrebbe potuto ricorrere alla forza per fare rispettare i suoi diritti in Rumelia. Ma onde evitare spargimento di sangue, ciò che la Porta, al pari di tutte le potenze, desidera di evitare, e prima di aver ricorso ai mezzi estremi, essa prega le potenze di adoperarsi presso l'Inghilterra e di indicare alla Turchia i mezzi di far rispettare i suoi diritti.

Si assicura che la circolare termina col chiedere una nuova riunione della Conferenza, le cui attribuzioni dovrebbero essere ampliate al fine di giungere ad una pronta soluzione.

Ad onta di questa circolare, soggiunge il corrispondente, sembra che la Porta sia rassegnata a subire i fatti compiutisi nella Rumelia, e che la sua maggiore preoccupazione in questo momento sia il contegno della Grecia, il quale contegno avrebbe formato il principale oggetto di discussione negli ultimi consigli di ministri.

Un corrispondente particolare scrive da Vienna al *Journal des Débats*:

« La circolare che il ministro degli affari esteri di Francia ha diramato ai suoi agenti all'estero, è stata generalmente male interpretata. Quella circolare non era fatta per essere comunicata dai rappresentanti di Francia ai gabinetti presso i quali sono accreditati; ma essa è una semplice esposizione della condotta adottata dalla Francia fin dall'origine della questione sollevata dalla rivoluzione rumeliota.

« Il signor de Freycinet non propone nessuna risoluzione; esso rammenta soltanto che fino dal primo giorno ha espresso il parere che, di fronte all'inazione della Porta, le potenze si vedrebbero indotte a riconoscere il fatto compiuto e che, in cambio, sarebbe equo e giusto di dare alla Porta certe garanzie dal punto della custodia dei Balcani e del pagamento del tributo rumelioto.

« Insomma, fino dal mese di settembre la politica della Francia sembra essere stata dettata dalla preoccupazione di evitare lo spargimento di sangue e l'allargarsi del conflitto, e nello stesso tempo di tutelare per quanto è possibile gl'interessi della Turchia. »

Sulla situazione parlamentare inglese si scrive da Londra al *Journal des Débats*:

« Circolano le voci più contraddittorie sugli intendimenti supposti di lord Salisbury, del signor Gladstone e del signor Parnell. In realtà, non vi ha che una sola cosa positiva, ed è che il ministero ha deciso di restare al potere e di attendere gli avvenimenti. Questa condotta, checchè ne dicano i giornali dell'opposizione, è assolutamente corretta; essa è approvata generalmante dal paese il quale desidera veder allontanarsi, per quanto è possibile, un mutamento di ministero e il rinnovarsi di una crisi come quella che ha attraversato l'estate scorsa.

« In attesa, la situazione rispettiva dei partiti rimane la stessa. L'opposizione è molto forte in quanto è opposizione; ma nessuno saprebbe dire ciò che avverrebbe se il partito liberale, vincitore dopo una discussione ed un voto parlamentare, fosse chiamato a comporre un ministero. L'opinione prevalente nei circoli politici è che in un caso siffatto certi elementi dissolventi che esistono nel seno del partito, ma allo stato latente, si manifesterebbero e produrrebbero una scissura. È appunto su questa situazione particolare che fa assegnamento lord Salisbury, il quale ha, inoltre, il grande vantaggio di essere al potere in un'epoca in cui il paese, stanco delle numerose questioni politiche che si sono succedute ed hanno assorbito la sua attenzione da otto mesi, non aspira che a rimanersene tranquillo.

« L'Egitto, l'Afghanistan, la crisi ministeriale, le elezioni hanno preoccupato successivamente gli inglesi, i quali si mostrano avversi alla politica *ad alta pressione* ed amano a respirare fra una questione e l'altra. Essi prevedono che l'Irlanda occuperà una gran parte del tempo del nuovo Parlamento; ma da ora all'apertura delle Camere vi sono le feste di Natale, durante le quali la politica riposa. Sarà tempo di far della politica il mese prossimo; questo è il sentimento generale del paese.

« Nei circoli politici, invece, si spiega la maggiore attività; le conferenze e i negoziati si succedono senza interruzione, ciò che da luogo alle voci che girano da alcuni giorni, ma non se ne conoscerà il risultato che più tardi; è quindi meglio aspettare e di accogliere le voci con la massima riserva ».

I giornali inglesi dicono che dei 670 membri eletti della nuova Camera dei Comuni, più della metà ossia 355 sono stati eletti per la prima volta. Secondo le professioni la nuova Camera si comporrà di 110 avvocati, 71 proprietari, 69 manifatturieri, 46 figli o fratelli di pari, 42 negozianti, 34 giornalisti o proprietari di giornali, 25 banchieri, 24 fabbricanti di birra, e distillatori, 23 diplomatici e funzionari dello Stato, 23 *solicitors*, 21 armatori e costruttori di navi, 20 colonnelli e luogotenenti colonnelli, 17 commercianti, 16 proprietari di miniere di carbone, 16 medici, 14 capitani e tenenti, 12 affittaiuoli e agricoltori, 12 operai, 9 professori ed economisti, 9 di professione non dichiarata, 7 maggiori, 7 ufficiali di marina, 6 generali e maggiori generali, 6 agenti di cambio, 6 tipografi e librai, 6 imprenditori ed architetti, 6 ingegneri civili, 5 proprietari di piccole tenute della Scozia, 4 agenti d'assicurazione e gerenti di proprietà e 2 preti protestanti in ritiro.

S'era sparsa a Londra la voce che per misurare le forze di cui potrebbe disporre contro i liberali, lord Salisbury, non appena riaperto il Parlamento, avrebbe combattuto la rielezione del signor Arthur Peel liberale, a presidente della Camera dei Comuni.

In un consiglio dei ministri tenuto il 16 dicembre fu deciso che nessuna candidatura conservatrice avrebbe opposto a quella del signor Peel il quale riprenderà adunque il suo posto di presidente senza che la sua rielezione dia motivo ad una lotta di partiti.

Si scrive da Berlino che i campioni del bimetallismo in Germania non vogliono darsi per vinti nonostante il voto del precedente Parlamento sulla mozione Kardorff, il capo del partito bimetallista. Essi pensano che un albero non cade al primo od al secondo colpo dell'ascia, e tornano quindi alla carica. Essi sanno perfettamente che

non è coll'eccellenza dei loro argomenti che vinceranno la causa, sibbene coll'indurre il principe di Bismarck a mutare d'opinione.

La maggior parte dei membri del centro ultramontano sono guadagnati alla causa del bimetallismo; essi seguono la bandiera del signor Schalscha che da lungo tempo alimenta l'agitazione contro il monometallismo. I conservatori ed i cosidetti liberi conservatori sono quasi tutti partigiani ferventi del bimetallismo, e perfino del monometallismo... *argento*. Restano i nazionali liberali che hanno tenuto fermo fin qui, ma che commetterebbero quasi tutti il *sacrificio dell'intelletto* per predicare le virtù segrete del doppio tipo se il cancelliere si convertisse al bimetallismo.

È un fatto che il signor Dechead, presidente della Banca dell'Impero, è guadagnato da lungo tempo alla causa del bimetallismo. Tutto dipende adunque dal principe di Bismarck; è questo un elemento sul quale non si può pronunciare un giudizio, e non sarebbe certo da far le meraviglie se un bel giorno il cancelliere proponesse al Reichstag una legge che ristabilisse il bimetallismo che la Germania possedeva prima del 1872.

Gli agrarii ed i bimetallisti — questi due nomi differenti significano la stessa cosa — preparano un nuovo assalto contro il tipo oro, per il mese di gennaio. Essi si apparecchiano già alla battaglia facendo inviare da ogni parte delle petizioni contro il monometallismo, firmate da migliaia di artigiani e contadini.

Il deputato liberale signor L. Bamberger, uno dei difensori più abili del monomettalismo, ha pubblicato testè un opuscolo contro il bimettalismo; ma la tesi contraria ha fatto già molti progressi nella stampa ufficiosa. « Questa stampa, dice il corrispondente berlinese, mette in ridicolo il signor Bamberger e le sue teorie — segno certo questo che nelle alte regioni si *vuole* il bimettalismo, ma non si osa di introdurlo per il momento. »

TELEGRAMMI

AGENZIA STEFANI

SOFIA, 20. — Sono incominciati i lavori della Commissione internazionale militare. Si crede che finiranno martedì.

BRUXELLES, 19. — La Camera approvò, con 64 voti contro 19, la Convenzione monetaria.

LONDRA, 20. — In un suo dispaccio, qui giunto, lord Gladstone dice che, qualora egli volesse far conoscere le sue intenzioni riguardo all'Irlanda, lo farebbe pubblicamente e non con una dichiarazione anonima.

PARIGI, 20. — La Commissione parlamentare incaricata di riferire sulla Convenzione monetaria nominò presidente Souberayn. L'approvazione della Convenzione è certa.

REGIO OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO

19 DICEMBRE 1885.

Altezza della stazione = m. 49,65.

	8 ant.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.
Barometro ridotto a 0° e al mare .	769,9	769,4	769,6	771,4
Termometro . . .	4,2	11,6	12,9	6,2
Umidità relativa .	84	51	46	76
Umidità assoluta .	5,17	5,18	5,07	5,40
Vento	NNE	N	ENE	calmo
Velocità in Km. .	0,0	1,0	0,0	0,0
Cielo.	cirri e caligine	sereno	sereno	sereno

OSSERVAZIONI DIVERSE

Termometro: Mass. C. = 13,4 - R. = 10,72 = Min. C. = 3,0 - R. = 2,40.

BOLLETTINO METEORICO
DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA

Roma, 19 dicembre.

Stazioni	Stato del cielo 8 ant.	Stato del mare 8 ant.	Temperatura	
			Massima	Minima
Belluno	sereno	—	5,5	— 4,5
Domodossola. . . .	coperto	—	4,7	— 4,1
Milano	1/2 coperto	—	7,0	— 0,4
Verona	sereno	—	7,3	— 0,3
Venezia.	1/4 coperto	calmo	8,5	2,0
Torino	coperto	—	5,9	— 0,4
Alessandria.	sereno	—	3,4	— 3,0
Parma.	3/4 coperto	—	3,6	— 1,3
Modena	nebbioso	—	5,4	— 1,9
Genova	sereno	mosso	14,8	6,3
Forlì.	1/2 coperto	—	6,5	— 1,0
Pesaro	coperto	agitato	10,5	0,0
Porto Maurizio. . .	sereno	legg. mosso	14,4	7,3
Firenze	sereno	—	10,8	6,7
Urbino	sereno	—	12,6	5,4
Ancona	1/4 coperto	calmo	12,6	4,8
Livorno.	sereno	calmo	13,8	6,3
Perugia	sereno	—	7,8	3,8
Camerino	nebbioso	—	4,0	2,0
Portoferraio.	sereno	legg. mosso	15,0	7,3
Chieti	coperto	—	8,4	0,7
Aquila.	1/4 coperto	—	4,8	— 0,3
Roma	sereno	—	11,9	3,0
Agnone	piovoso	—	—	—
Foggia	1/4 coperto	—	11,4	2,6
Bari.	1/4 coperto	calmo	9,5	3,8
Napoli.	sereno	calmo	12,3	8,4
Portotorres.	1/2 coperto	legg. mosso	—	—
Potenza	nebbioso	—	3,9	0,5
Lecce	sereno	—	10,6	6,5
Cosenza.	3/4 coperto	—	8,6	1,4
Cagliari	sereno	calmo	14,0	4,0
Tiriolo	—	—	—	—
Reggio Calabria . .	1/4 coperto	legg. mosso	12,4	8,1
Palermo.	coperto	legg. mosso	15,2	4,6
Catania	sereno	calmo	12,4	5,4
Caltanissetta	sereno	—	7,4	1,0
Porto Empedocle .	1/4 coperto	mosso	13,2	8,6
Siracusa.	coperto	molto agitato	13,0	10,0

REGIO OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO

20 DICEMBRE 1885.

Altezza della stazione = m. 49,65.

	8 ant.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.
Barometro ridotto a 0 e al mare . .	772,4	772.3	771,9	772,9
Termometro . . .	2,6	9,2	11,1	6,8
Umidità relativa .	86	69	65	82
Umidità assoluta .	4,76	5.95	6,38	6,10
Vento	N	N	calmo	E
Velocità in Km. .	3,0	3,0	0,0	0,0
Cielo.	nuvoloso	cumuli e cirro cumuli	cumuli e cirri cumuli	cirro cumuli

OSSERVAZIONI DIVERSE

Termometro: Mass. C. = 11,8; - R. = 9,44 — Min C. — 1,9 - R. = 1,52.

Telegrammi meteorici dell'Ufficio centrale di meteorologia

Roma, 19 dicembre 1885.

In Europa pressione molto elevata (777) Germania orientale, Austria-Ungheria. Irlanda settentrionale 764, Lapponia 756.

In Italia, nelle 24 ore, barometro salito da 5 a 6 mm. dal nord al sud; alcune pioggie in Sicilia; greco forte nella notte a Siracusa, venti settentrionali deboli o freschi altrove; temperatura aumentata; brinate e gelate al nord.

Stamani cielo coperto all'estremo sud della Sicilia, sereno in molte stazioni altrove; greco forte nel canale d'Otranto e lungo la costa ionica, tramontana forte a Caltanissetta e Girgenti, venti qua e là freschi settentrionali altrove; barometro variabile da 775 a 765 m.m. dal nord a Malta.

Mare agitato lungo la costa ionica.

Probabilità: venti del 1° quadrante forti al sud, freschi altrove; cielo vario con qualche pioggia all'estremo sud, generalmente sereno altrove; qualche gelata o brinata alto nord.

Roma, 20 dicembre 1885.

Centro alte pressioni. Ungheria 779. Italia barometro Alpi 774. Sardegna 771.

Più basse pressioni isole Shetland 757.

Stamane sereno eccetto Italia orientale. Venti settentrionali deboli. Temperatura in leggera diminuzione.

Probabilità: venti del 1° quadrante deboli. Cielo generalmente sereno.

Listino ufficiale della Borsa di commercio di Roma del dì 19 dicembre 1885

VALORI	GODIMENTO dal	VALORE Nominale	VALORE Versato	Prezzi nominali	PREZZI FATTI a contanti Apertura	PREZZI FATTI a contanti Chiusura	CORSI MEDI Contanti Apertura	CORSI MEDI Contanti Chiusura	CORSI MEDI Termine fine corr	CORSI MEDI Termine fine pross.
Rendita italiana 5 0/0	1° gennaio 1886	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Detta detta 5 0/0	1° luglio 1885	—	—	—	—	97 70	—	—	—	—
Detta detta 3 0/0	1° ottobre 1885	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Certif. sul Tesoro Emiss. 1860-64	»	—	—	97 »	—	—	—	—	—	—
Prestito Romano, Blount	»	—	—	95 50	—	—	—	—	—	—
Detto Rothschild	1° dicemb. 1885	—	—	96 50	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni Beni Eccles. 5 0/0	1° ottobre 1885	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni Municipio di Roma	1° luglio 1885	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Obbligaz. Città di Roma 4 0/0 (oro)	1° ottobre 1885	500	500	470 »	—	—	—	—	—	—
Azioni Regia Coint. de' Tabacchi	»	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni dette 6 0/0	»	500	—	—	—	—	—	—	—	—
Rendita austriaca	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Banca Nazionale Italiana	1° luglio 1885	1000	750	—	—	—	—	—	—	—
Banca Romana	»	1000	1000	1040 »	—	—	—	—	—	—
Banca Generale	»	500	250	—	—	—	—	—	616 1/4	—
Società Gen. di Credito Mob. Ital.	»	500	400	—	—	—	—	—	—	—
Obbl. Società Immobiliare	1° ottobre 1885	500	500	—	—	500 »	—	—	—	—
Banco di Roma	1° luglio 1885	500	250	—	—	—	—	—	721 1/2	—
Detto (az. stamp.)	—	—	400	—	—	—	—	—	—	—
Az. Società di Credito Meridionale	1° gennaio 1885	500	250	520 »	—	—	—	—	—	—
Cart. Cred. Fond. Banco Santo Spirito	1° ottobre 1885	500	500	457 »	—	—	—	—	—	—
Fondiaria Incendi (oro)	1° luglio 1885	500	100	—	—	—	—	—	—	—
Fondiaria Vita (oro)	—	250	125	—	—	—	—	—	—	—
Soc. Acq. Pia ant. Marcia (az. stamp.)	1° luglio 1885	500	500	—	—	—	—	—	1766 1/2	—
Detta Certificati provv.	—	500	200	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni detta	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Soc. It. per condotte d'acqua (oro)	»	500	250	532 »	—	—	—	—	—	—
Anglo-Romana per l'illum. a gas	1° luglio 1885	500	500	—	—	—	—	—	1684 1/2	—
Gas Certificati provv.	—	500	100	—	—	—	—	—	—	—
Compagnia Fondiaria Italiana	—	150	150	350 »	—	—	—	—	—	—
S. F. del Mediterraneo	—	500	500	562 »	—	—	—	—	—	—
Ferrovie Complementari	—	200	200	—	—	—	—	—	—	—
Ferrovie Romane	1° ottobre 1885	500	200	—	—	—	—	—	—	—
Telefoni ed applicazioni elettriche	—	100	100	—	—	—	—	—	—	—
Strade Ferrate Meridionali	1° gennaio 1885	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni dette	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Buoni Meridionali 6 0/0 (oro)	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Comp. R. Ferr. Sarde az. preferenza	—	250	250	—	—	—	—	—	—	—
Obb. Ferr. Sarde nuova emiss. 6 0/0	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Soc An. per l'illum. di Civitavecchia	—	100	100	—	—	—	—	—	—	—
Azioni Immobiliari	1° luglio 1885	500	262	772 »	—	—	—	—	—	—
Soc. dei Molini e Magaz. Gen.	»	250	250	429 50	—	—	—	—	—	—
Detta Certificati provvisori	—	250	200	—	—	—	—	—	—	—

Sconto	CAMBI		PREZZI MEDI	PREZZI FATTI	PREZZI NOMINALI
3 0/0	Francia	90 g.	—	—	99 42 1/2
	Parigi	chèques	—	—	—
4 0/0	Londra	90 g.	—	—	25 08
		chèques	—	—	—
	Vienna e Trieste	90 g.	—	—	—
	Germania	90 g.	—	—	—

Sconto di Banca 5 0/0. — Interessi sulle anticipazioni 5 0/0.

Il Sindaco: A. Pieri.

PREZZI FATTI:

Rendita Italiana 5 0/0 (1° luglio 1885) 97 75 fine corr.
Banca Generale 616, 616 50 fine corr.
Banco di Roma 720, 722 fine corr.
Società Acqua Pia Antica Marcia (azioni stamp.) 1765, 1768 fine corr.
Anglo-Romana per l'illum. a Gas 1681, 1685 fine corr.

Media dei corsi del Consolidato italiano a contanti nelle varie Borse del Regno nel dì 18 dicembre 1885:
Consolidato 5 0/0 lire 97 850.
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso lire 95 680.
Consolidato 3 0/0 nominale lire 61.
Consolidato 3 0/0 id. senza cedola nominale lire 59 690.

V. Trocchi, *Presidente*.

TUMINO RAFFAELE, gerente — Roma, Tip. della Gazzetta Ufficiale.